

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

***“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a  
norma dell'art. 11 della L. 29.9.2000 n. 300”***

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## *Indice*

### *Parte Generale*

<b>1.</b>	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche. Natura e caratteri	pag. 9
1.1	Le sanzioni previste dal Decreto	pag. 14
1.2	I delitti tentati	pag. 16
1.3	Esonero dalla responsabilità – artt. 6 e 7 del Decreto	pag. 16
1.4	Linee guida per Confindustria	pag. 17
	***	
<b>2.</b>	Adozione del Modello Organizzazione e Gestione da parte di DAMA S.p.a.	pag. 19
2.1	Finalità del Modello	pag. 19
2.2	Modifiche ed integrazione del Modello	pag. 20
2.3	Destinatari del Modello e diffusione	pag. 21
	***	
<b>3.</b>	Organismo di Vigilanza	pag. 22
3.1	Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza	pag. 23
3.2	Informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	pag. 24
	***	
<b>4.</b>	Sistema sanzionatorio e disciplinare	pag. 26
4.1	Lavoratori dipendenti	pag. 27
4.2	Organi direttivi e amministratori	pag. 28
4.3	Collaboratori esterni e partner	pag. 28

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## *Parte Speciale*

<b>1.</b>	Reati contro la Pubblica Amministrazione – Artt. 24 e 25 del Decreto	pag. 29
1.1	Identificazione delle aree e delle operazioni a rischio	pag. 36
1.2	In particolare: aree ed operazioni a rischio in correlazione con i poteri di firma	pag. 37
1.3	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 39
1.4	Elementi essenziali delle procedure decisionali relative alle attività a rischio	pag. 41
1.5	Organismo di Vigilanza	pag. 43
	***	
<b>2.</b>	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	pag. 45
2.1	Aree ed operazioni a rischio	pag. 47
2.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 48
2.3	Elementi essenziali delle procedure decisionali relative alle attività a rischio	pag. 49
2.4	Organismo di Vigilanza	pag. 50
	***	
<b>3.</b>	Reati contro l'industria e il commercio <i>ex art. 25-bis1</i>	pag. 52
3.1	Aree ed operazioni a rischio in correlazione con i poteri di firma	pag. 53
3.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 54
3.3	Elementi essenziali delle procedure decisionali relative alle attività a rischio	pag. 55

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

3.4	Organismo di Vigilanza	pag. 56
	***	
4.	Reati societari. Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001	pag. 58
4.1	Art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001	pag. 64
4.2	Identificazione delle aree e delle operazioni a rischio	pag. 65
4.3	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 66
4.4	Principi di attuazione delle procedure per la prevenzione di reati societari	pag. 67
4.5	Attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza	pag. 71
	***	
5.	Reati ex art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	pag. 72
5.1	Aree ed operazioni a rischio in correlazione con i poteri di firma	pag. 74
5.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 75
5.3	Organismo di Vigilanza	pag. 77
	***	
6.	Reati ex art. 25-octies – Ricettazione e riciclaggio	pag. 78
6.1	Aree ed operazioni a rischio in correlazione con i poteri di firma	pag. 79
6.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 82
6.3	Organismo di Vigilanza	pag. 83

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

<b>7.</b>	Reati <i>ex art. 25-novies</i> – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 85
7.1	Aree ed operazioni a rischio	pag. 90
7.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 90
7.3	Organismo di Vigilanza	pag. 91
	***	
<b>8.</b>	Reati <i>ex art. 25-novies</i> – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 93
8.1	Aree ed operazioni a rischio	pag. 93
8.2	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 94
8.3	Organismo di Vigilanza	pag. 94
	***	
<b>9.</b>	Reati ambientali	pag. 96
9.1	Aree ed operazioni a rischio	pag. 128
9.2	Elementi essenziali delle procedure decisionali e di controllo relative alle aree ed alle operazioni a rischio	pag. 130
9.3	Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	pag. 131
9.4	Organismo di Vigilanza	pag. 133

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## *Appendici*

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo art. 25 D. Lgs. 231/2001**

**Reati contro la Pubblica Amministrazione**

**Aggiornamenti reati presupposto – ex d.lgs. 231/2001, modifiche introdotte dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024**

<b>10.</b>	<b>Art. 25 – Reati contro la pubblica amministrazione. Modifiche introdotte dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024.</b>	pag. 134
10.1	Le definizioni.	pag. 136
10.2	La prevenzione dei reati e l'analisi del rischio.	pag. 136
10.3	Relazioni con istituzioni europee e organizzazioni internazionali e rischio di interdizione dalle procedure di evidenza pubblica.	pag. 138
10.4	Controlli su consulenti, mandatari, agenti e intermediari nei rapporti con la pubblica amministrazione.	pag. 141
10.4.1	Finalità dei controlli sugli intermediari.	pag. 141
10.4.2	Due Diligence e qualificazione dei soggetti terzi.	pag. 142
10.4.3	Contrattualizzazione e clausole di compliance	pag. 143
10.4.4	Monitoraggio dell'operato dei soggetti esterni	pag. 143
10.4.5	Flussi informativi verso gli Organi di Vigilanza	pag. 144
10.4.6	Formazione e sensibilizzazione	pag. 145
10.4.7	Obiettivo del presidio	pag. 146
10.5	Conseguenze sul Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo	pag. 145
10.6	Compiti dell'Organismo di Vigilanza (ODV)	pag. 147

\*\*\*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo artt. 25, comma 3, 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001</b>		
<b>Induzione a dare o promettere utilità – Corruzione tra privati – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>Aggiornamento ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109</b>		pag. 148
<b>11.</b>	<b>I nuovi reati presupposto; artt. 25, comma 3, 25, comma 1 e 25-duodecies</b>	pag. 149
11.1	Introduzione	pag. 149
11.1.1	Art. 25, comma 3, “ <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> ”	pag. 149
11.1.2	Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), “ <i>Corruzione tra privati</i> ”	pag. 150
11.1.3	Identificazione delle aree di rischio	pag. 152
11.1.4	Principi di comportamento nelle aree di rischio	pag. 153
11.1.5	Elementi essenziali delle procedure decisionali afferenti alle aree di rischio	pag. 153
11.1.6	Organismo di Vigilanza	pag. 155
11.2	Il reato presupposto <i>ex art. 25-duodecies</i>	pag. 156
11.3	Identificazione delle aree di rischio	pag. 157
11.4	Principi generali di comportamento nelle aree di rischio	pag. 158
11.5	Organismo di Vigilanza	pag. 160

\*\*\*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001**

### **Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio**

**Aggiornamento ai sensi della Legge del 15 dicembre 2014, n. 186** pag. 161

**12.** Il nuovo reato presupposto: art. 25-*octies*, “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*” pag. 162

12.1 Aree ed operazioni a rischio in correlazione con i poteri di firma pag. 163

12.2 Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio pag. 166

12.3 Organismo di Vigilanza pag. 168

\*\*\*

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001**

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

**Aggiornamento reati presupposto ex d.lgs. 23/2001, introdotto dal D.Lgs. n.**

**184 del 18 novembre 2021, modificato dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023**

**coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023** pag. 170

**13.** Art. 25-*octies*.1, “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” pag. 171

13.1 Indicazione oggetto materiale del reato pag. 172

13.2 Elementi essenziali e condotte descritte dalla normativa pag. 173

13.3 Descrizione dell’oggetto ai fini della consumazione pag. 175

13.4 Organismo di Vigilanza pag. 178

\*\*\*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

### **La nuova normativa in tema di Whistleblowing**

*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*

**Aggiornamento ai sensi della Legge del 30 novembre 2017, n. 1**

<b>14.</b>	La nuova disciplina del <i>Whistleblowing</i> nelle società private	pag. 180
14.1	Scopo della policy e destinatari della disciplina	pag. 182
14.2	La segnalazione ed il portale <i>whistleblowing</i>	pag. 183
14.3	La tutela del segnalato	pag. 184
14.4	Modalità di trasmissione della segnalazione	pag. 184
14.5	Gestione della segnalazione	pag. 185
14.6	Rapporto periodico, conservazione documentazione e tutela privacy	pag. 186

\*\*\*

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – art. 25-*quiquiesdecies*,**

### **D. Lgs. 231/2001, Reati tributari**

**Aggiornamento ai sensi della Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, nonché ai sensi del L.Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75**

pag. 188

<b>15.</b>	Il nuovo reato presupposto. Art. 25- <i>quiquiesdecies</i> – “Reati tributari”	pag. 189
15.1	Le definizioni	pag. 196
15.2	La prevenzione dei reati tributari e l’analisi del rischio	pag. 197

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

\*\*\*\*

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – art. 25-sexiesdecies, Contrabbando**

**Aggiornamento ai sensi del D. Lgs. n. 75/2020**

*“Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che  
lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*

<b>16.</b>	Il nuovo reato presupposto. Art. 25-sexiesdecies, “Contrabbando”	pag. 199
16.1	La previsione normativa	pag. 200
16.2	Principi generali di comportamento	pag. 202

\*\*\*\*

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – art. 25-sexiesdecies, Contrabbando**

**Modifiche introdotte dal D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024**

pag. 203

<b>17.</b>	Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando. Modifiche introdotte dal D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024.	pag. 204
17.1	Le definizioni	pag. 204
17.2	Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 141/2024	pag. 204
17.3	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	pag. 205
17.4	Prevenzione del reato e analisi del rischio	pag. 205
17.5	Principi generali di comportamento	pag. 206

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## PARTE GENERALE

### 1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE. NATURA E CARATTERI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che introduce la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti. Tale tipologia di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo Decreto e che, di seguito, verranno puntualmente individuati.

I punti fondamentali del Decreto riguardano:

i. l’individuazione delle **persone** che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, tali soggetti possono essere:

1. *ex art. 5, comma 1, lett. a):* **soggetti in posizione di vertice** (“soggetti apicali”), ossia «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa dotata di autonomia*»

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso»;*

2. *ex art. 5, comma 1, lett. b):* **persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza** (“soggetti sottoposti”) da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

ii. Le fattispecie di reato (definiti “presupposto”) suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente e, segnatamente:

- i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24, D. Lgs. n. 231/2001);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nella disciplina dall’art. 7 della L. 48/2008 che ha introdotto, nel D. Lgs 231/2001, l’art. 24 *bis*;
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti nella disciplina dall’art. 2, comma 29, della L. 94/2009 che ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 l’art. 24-*ter*;
- iv) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001);
- v) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nella disciplina dall’art. 6 del D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge del 23 novembre 2001, che ha inserito all’interno del D. Lgs 231/2001 l’art. 25-*bis*;
- vi) delitti contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-*bis1* del D. Lgs. 231/2001, introdotti nella disciplina dall’art. 15, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99;
- vii) reati in materia societaria, introdotti nella disciplina dall’art. 3, comma 2, D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-*ter*;
- viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed introdotti nella disciplina dall’art. 3

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*;

- ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 *bis* del codice penale, introdotto dall'art. 8 della Legge del 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quater*1;
- x) delitti contro la personalità individuale, introdotti nella disciplina dall'art. 5 della Legge dell'11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqies*;
- xi) reati di abusi di mercato, previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ed introdotti dall'art. 9, comma 3, della Legge del 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004) che, a sua volta, recepisce la direttiva 2003/6/CE, attraverso l'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001;
- xii) altre fattispecie in materia di abusi di mercato, ai sensi dell'art. 187-*quinqies* del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;
- xiii) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti nella disciplina dall'art. 9, comma 1, della Legge del 3 agosto 2007 n. 123, che ha inserito l'art. 25-*septies* nel D. Lgs. 231/2001;
- xiv) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti nella disciplina dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, che ha aggiunto al D. Lgs 231/2001 l'art. 25-*octies*;
- xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nella disciplina dall'art. 15, comma 7, lettera c), della L. del 23 luglio 2009 n. 99, che ha aggiunto al D.lgs 231/2001 l'art. 25-*novies*;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- xvi) delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti dall'art. 4 della Legge del 3 agosto 2009, n. 116, che ha aggiunto al D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*decies*;
- xvii) reati ambientali, introdotti dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*;
- xviii) reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, che ha aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;
- xix) reati relativi a razzismo e xenofobia, introdotti dall'art. 5 della Legge del 20 novembre 2017, n. 167, che ha aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *terdecies*;
- xx) reati relativi a frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dall'art. 5, comma 1, della Legge del 3 maggio 2009, n. 39, che ha aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
- xxi) reati tributari, introdotti dall'art. 39, comma 2, del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), n. 1), del D. Lgs., del 14 luglio 2020, n. 75, che hanno aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quingiesdecies*;
- xxii) reati di contrabbando, introdotti dall'art. 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs., del 14 luglio 2020, n. 75, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *sexiesdecies*;
- xxiii) responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 12 della Legge del 14 gennaio 2013, n. 9, recante “*norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*” ed operante, pertanto, per gli enti operanti in tale settore;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

xxiv) reati transnazionali previsti dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” e che, pertanto, costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale.

**DAMA S.p.a.** ha per oggetto le attività di produzione e/o il commercio di:

- maglieria, articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, accessori di abbigliamento, biancheria intima, cappelleria e ombrelleria;
- prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa;
- calzature e articoli in pelle e in cuoio, valigie, valigette, borse e contenitori di pelle, cuoio ed altri materiali;
- articoli di profumeria, cosmesi per l'igiene e cura della persona, nonché accessori, complementari ed affini;
- occhiali, orologi e accessori ed oggetti complementari ed affini;
- oggettistica sportiva e per il tempo libero, caschi, bici, accessori e complementari;
- mobili e materiali di arredo negozi compreso espositori e quanto altro necessario per arredare punti vendita;
- articoli di riproduzione sonora e visiva (C.D. dischi e cassette) e materiale accessorio e complementare;
- prodotti alimentari (caramelle).

Essa potrà assumere la rappresentanza di società nazionali od estere; potrà compiere operazioni di Export-Import, intermediazioni, consulenza ed assistenza tecnico-industriale, studi e ricerche per marchi, brevetti e licenze.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Essa potrà inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, ritenute dall'Amministratore necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere direttamente od indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre società od imprese, nazionali o estere, provvedere a servizi amministrativi o al coordinamento di ogni aspetto gestionale, finanziario della società cui partecipa, assumere e ricevere finanziamenti e mutui, anche concedendo qualunque tipo di garanzia sia personale che reale.

In considerazione dell'area di attività e la natura della **DAMA S.p.a.**, tra i reati enumerati dal Decreto, vengono giudicati rilevanti per la Società quelli riportati *sub ii), iv), vi), vii), xi), xii), xiii) e xiv)* che in seguito si andranno ad elencare con la relativa descrizione della condotta criminosa.

## **1.1 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede **sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive**.

La **sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione "base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Tale tipologia di sanzione è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote», tenendo conto, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, *(i)* della gravità del fatto, *(ii)* del grado di responsabilità dell'Ente e *(iii)* dell'attività concretamente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le **sanzioni interdittive, disciplinate dagli artt. 13 e ss. del D. Lgs. 231/2001**, si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie e costituiscono i provvedimenti afflittivi di maggior rilievo.

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti:

- **l'interdizione**, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- **la sospensione o la revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi**, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- **il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.**

Le sanzioni interdittive, come puntualmente previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 231/2001, si applicano solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato qualora, in tal caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee (con durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate dal Giudice anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ovvero emergano fondati e specifici elementi tali da far ritenere esistente il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede o, infine, nel caso in cui l'Ente abbia ottenuto un profitto di rilevante entità.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:

- a) **la confisca**, disciplinata dall'art. 19 del D. Lgs. 231/2001, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);

- b) **la pubblicazione della sentenza di condanna**, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 231/2001, che consiste nella pubblicazione della condanna, per estratto o per intero, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha sede principale.

### **1.2 IDELITTI TENTATI**

Per quanto attiene alle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, l'art. 26, comma 1, del predetto Decreto prevede che *«le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà»*. Inoltre, il comma 2 del suddetto articolo prevede altresì che *«l'Ente non risponde quanto volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento»*.

### **1.3 ESONERO DALLA RESPONSABILITA' ARTT. 6 E 7 DEL DECRETO**

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da soggetti sottoposti (come definiti precedentemente).

In particolare, nel caso di **reati commessi da soggetti in posizione apicale**, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un **Organismo di Vigilanza dell'Ente** (di seguito, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo **fraudolentemente** il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

**Per quanto concerne i soggetti sottoposti**, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, l'art. 6, comma 2, del Decreto prevede che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **1.4 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **individuazione delle aree a rischio**, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di quanto sopra vi è l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere orientato ai seguenti principi:

- i. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ii. separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- iii. documentazione dei controlli;
- iv. introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- v. individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
  - a. autonomia ed indipendenza;
  - b. professionalità;
  - c. continuità di azione.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELLA DAMA S.p.a.**

A fronte dell'attività svolta e nell'ottica di assicurare e migliorare le condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, **DAMA S.p.a.** ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del *12 maggio 2010*, di un modello di organizzazione e di gestione conforme alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale Modello, si propone di costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari ed improntati alla legalità, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

### **2.1 FINALITÀ DEL MODELLO**

Con l'adozione del presente modello **DAMA S.p.a.** si impegna ad osservare compiutamente le prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, incrementando il sistema dei controlli tesi a prevenire la commissione dei reati.

Il Modello si basa su un sistema strutturato ed organico di procedure che si propongono di:

- individuare le aree ed i processi di verosimile rischio nello svolgimento dell'attività aziendale;
- fissare un sistema normativo interno teso a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire a mezzo di un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una cristallina rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- individuare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre e curarne l'aggiornamento.

Quindi, il Modello si propone le finalità che seguono:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*, con particolare attenzione all'obiettivo di prevenire la commissione di reati;
- preordinare un articolato sistema di prevenzione e controllo teso alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- informare adeguatamente tutti coloro che operano in nome e per conto della società, soprattutto nelle aree di attività a rischio, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, qualora si concretizzi in un illecito, potrà comportare sanzioni amministrative e penali non solo nei loro confronti ma anche in quelli della società;
- informare tutti coloro che operano in nome e per conto della società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- diffondere ed affermare una cultura d'impresa fondata sulla legalità, con espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, alle disposizioni interne ed alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- diffondere la cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere.

### **2.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, l'Organo Dirigente ha competenza esclusiva per l'adozione, modificazione ed integrazione del Modello dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci.

In particolare, l'Amministratore Unico è tenuto a modificare con tempestività il Modello nell'ipotesi in cui vengano riscontrate violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora il Modello si manifesti inadeguato al fine di garantire l'efficace prevenzione delle fattispecie delittuose previste dal Decreto.

È demandato altresì all'Amministratore Unico il compito di integrare ed aggiornare il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l'ambito di applicazione del Decreto.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

L'OdV deve tempestivamente comunicare all'Amministratore Unico ogni fatto dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del Modello. In tal caso, l'Amministratore Unico provvede ad adottare ogni più opportuna deliberazione di competenza.

Le modifiche delle procedure devono essere comunicate all'OdV.

### **2.3 DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE**

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della medesima, nonché a coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su mandato della stessa o sono legati da rapporti di collaborazione tali da ritenere opportuno applicare le procedure previste dal Modello al fine di prevenire la commissione di reati.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative disposizioni ed a contribuire all'attuazione del medesimo.

La Società promuove l'effettiva conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i soggetti interessati attraverso le modalità ritenute idonee.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 3. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Decreto, il compito di vigilare con continuità in ordine all'efficace funzionamento ed all'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di proporre e promuovere l'aggiornamento, è demandato ad un organismo della Società connotato da **autonomia, professionalità ed indipendenza** nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini di cui sopra, e secondo il disposto dell'art. 6, lettera b) del Decreto, la Società, con deliberazione dell'Amministratore Unico (in precedenza l'Organo Gestorio era formato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consiglieri), costituisce un collegio denominato "Organismo di Vigilanza" ([organismodivigilanza@paulshark.it](mailto:organismodivigilanza@paulshark.it)), disciplinato dalle disposizioni che seguono.

I membri dell'OdV devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza ed autonomia funzionale.

L'OdV è composto da un membro appartenente al personale della Società e da un membro non appartenente alla Società a cui spetta la Presidenza.

#### **All'OdV sono attribuiti i compiti di:**

- vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, anche in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- verificare la concreta efficacia del Modello e l'idoneità del medesimo a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto;
- aggiornare e modificare il modello in ragione di intervenuti mutamenti normativi o delle condizioni aziendali. Modifiche che comunque restano assoggettate all'approvazione dell'Amministratore Unico;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall'Amministratore Unico siano state effettivamente recepite nel Modello.

L'OdV, al fine di esplicare le funzioni di cui sopra e di consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di autonomi poteri di spesa, determinati sulla base di un preventivo annuale approvato dall'Amministratore Unico su proposta dell'OdV medesimo.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilare sulla concreta attuazione del Modello adottato dalla Società, esercita i seguenti poteri di iniziativa e controllo nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- verifica periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguare la stessa agli eventuali intervenuti mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- accede a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio e può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti ai dirigenti della società ed a tutto il personale dipendente che svolgala propria attività nell'ambito delle attività a rischio ovvero sovrintenda alle medesime;
- verifica che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- effettua altresì verifiche periodiche su attività, operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- conduce le indagini interne al fine di accertare presunte violazioni delle prescrizioni del modello, emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo o al medesimo segnale.

### **3.1 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV riferisce in ordine all'attuazione del Modello ed all'eventuale sussistenza di profili di criticità del medesimo, provvedendo a redigere periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, una relazione scritta relativa all'attività svolta che, unitamente ad un motivato rendiconto delle spese sostenute, dovrà essere inoltrata all'Amministratore Unico al Presidente del Consiglio Sindacale.

Tali relazioni periodiche assolvono anche lo scopo di consentire all' Amminis tratore Unico di acquisire gli elementi necessari al fine di valutare l'opportunità di apportare eventuali modificazioni al Modello.

Le relazioni dovranno pertanto presentare ed evidenziare, quale contenuto minimo:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- le eventuali problematiche relative alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello;
- le segnalazioni ricevute dai soggetti interni ed esterni in ordine al Modello, le relative attività svolte e gli esiti delle verifiche;
- i procedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con esclusivo riferimento alle attività a rischio;
- la valutazione della concreta applicazione e della funzionalità del Modello, con eventuali indicazioni, integrazioni, correzioni o modifiche tese al miglioramento dello stesso.

In ogni caso, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Unico in ordine ad ogni violazione del Modello, ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza.

### **3.2 INFORMATIVA NEL CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il personale della Società ha facoltà di rivolgersi direttamente all'OdV per segnalare violazioni del modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, in forma scritta e non anonima, adottando le misure idonee affinché sia garantita la riservatezza in ordine all'identità del segnalante, purché le predette segnalazioni risultino veritiere.

Le eventuali conseguenti iniziative saranno disposte ad esclusiva discrezione dell'OdV, il quale dovrà comunque motivare eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

**Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni relative ai seguenti atti ufficiali:**

- atti, provvedimenti o notizie provenienti dalle Autorità in ordine allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o quadri in relazione all'instaurazione di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- i rapporti redatti dai responsabili aziendali nell'ambito delle loro attività e funzioni dai quali emergano fatti, atti, eventi, azioni od omissioni che presentino profili di criticità in relazione all'attuazione delle prescrizioni del Modello e del Decreto;
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate, dei provvedimenti di archiviazione e delle relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe adottato dalla Società e ogni modifica relativa al medesimo;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le operazioni particolarmente significative, svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **4 SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

Secondo il disposto dell'art. 6, II comma, lettera e) del Decreto viene introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, che costituisce condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle misure sanzionatorie e disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001 che le violazioni in questione possano determinare. Difatti, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare e dell'irrogazione dell'eventuale sanzione, in ottemperanza alla vigente normativa. Al contempo, l'applicazione delle misure sanzionatorie da parte della Società non pregiudica né modifica ulteriori eventuali conseguenze di diversa natura che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi competenti in forza dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto e dai regolamenti della Società.

Le sanzioni devono spaziare da misure conservative, per le infrazioni di particolare tenuità, fino a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra il soggetto agente e l'Ente, nel caso in cui vengano poste in essere condotte integranti violazioni di particolare gravità. A tal fine, il potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzionalità e del contraddittorio.

La violazione del Modello e delle relative procedure deve essere immediatamente comunicata all'OdV da parte di tutti i destinatari del Modello.

All'OdV deve altresì essere comunicata l'eventuale applicazione di una sanzione prevista per la violazione del Modello o delle procedure disposta nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto all'osservanza del Modello.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **4.1 LAVORATORI DIPENDENTI**

Le condotte poste in essere dai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro in violazione delle singole norme comportamentali previste dal Modello sono definite come illeciti disciplinari.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, "CCNL") dei lavoratori dipendenti, nonché ad eventuali normative speciali applicabili.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto statuito dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari

In relazione a quanto sopra, il Modello fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle relative procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle conseguenti sanzioni, in conformità alla legge ed ai CCNL, nonché in ossequio ai principi di proporzionalità e di correlazione tra infrazione e sanzione, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento senza preavviso, ex art. 2119 c.c., ferma restando l'osservanza del procedimento disciplinare.

Il sistema disciplinare deve essere monitorato dall'OdV e dalla Direzione del Personale.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **4.2 ORGANI DIRETTIVI E AMMINISTRATORI**

Qualora la violazione delle procedure previste dal Modello sia realizzata da parte di dirigenti si provvede ad applicare, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

L'OdV provvede a dare comunicazione di quanto sopra al titolare del potere disciplinare, all'Amministratore Unico

Se la violazione riguarda eventuali procuratori della Società, l'OdV deve darne comunicazione anche al Collegio Sindacale.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'OdV fornisce immediata comunicazione all'Amministratore Unico, che provvede all'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni stabiliti dalla legge.

## **4.3 COLLABORATORI ESTERNE E PARTNER**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partner in dispregio delle norme di condotta previste dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto potrà determinare, previa attivazione ed apposizione di opportune ed idonee clausole contrattuali nelle lettere di incarico e negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto. L'OdV informa l'Amministratore Unico al fine di deliberare in ordine alle misure sanzionatorie previste.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## PARTE SPECIALE

Come indicato nella parte generale del Modello, in considerazione della natura, dei rapporti e dell'attività svolta dalla **DAMA S.p.a.**, tra le fattispecie criminose previste dal Decreto sono considerate rilevanti quelle di cui ai seguenti articoli:

- i. artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- ii. art. 24-*bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati)
- iii. art. 25-*bis*1 (reati contro l'industria e il commercio);
- iv. art. 25-*ter* (reati societari);
- v. art. 25-*sexies* (abusi di mercato);
- vi. art. 25-*septies* (omicidio colposo e lesioni personali);
- vii. art. 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- viii. art. 25-*novies* (reati in materia di proprietà intellettuale e di induzione a non rendere o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria).

### 1. **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART. 24 E 25 DEL DECRETO**

Si riportano e si pongono in evidenza, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dai citati artt. 24 e 25 del Decreto.

#### **Art. 24**

**Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* del codice penale):** commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distragga somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse ovvero, in generale, alle finalità a cui le predette somme erano destinate. La condotta è costituita dalla distrazione, vale a dire dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. L'ampia previsione della

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

norma, che comprende i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti, è idonea a tutelare tutte le forme di intervento della P.A. o Comunitarie, quindi sia quelle a titolo gratuito, sia quelle a titolo oneroso ma agevolato.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, prevista e punita dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. (rubricato "*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*"), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La condotta dell'agente può atteggiarsi in due modi, uno commissivo, consistente nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, e l'altro omissivo, che si concretizza nella mancata indicazione di informazioni dovute, vale a dire quelle che, ai sensi delle norme procedurali inerenti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

**Frode nelle pubbliche forniture**, prevista e punita dall'art. 356 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p. (rubricato "*inadempimento di contratti di pubbliche forniture*"). La pena prevista per la commissione di tale reato consiste nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa non inferiore ad € 1.032,00. È altresì previsto un aumento di pena nei casi di cui al primo capoverso dell'art. 355 c.p., ossia qualora il soggetto, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Tale fattispecie criminosa è stata inserita nel novero dei reati presupposto, ai sensi dell'art. 5, comma

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

1, lett. a), del D. Lgs. n. 75/2020 (intitolato “*Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”).

**Truffa aggravata**, prevista e punita dall’art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta di una circostanza aggravante speciale del delitto di truffa, che trova fondamento nel fatto che all’originaria lesione giuridica propria del citato reato si aggiunge quella degli interessi della P.A. Requisito tacito della truffa è il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, che può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio: beni mobili, immobili e diritti, sia reali che di credito. La condotta fraudolenta può assumere forme molto diverse, pertanto difficilmente tipizzabile.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista e punita dall’art. 640-*bis* c.p., quando gli artifici ed i raggiri sono posti in essere al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità europee. Appare opportuno evidenziare la differenza con il già considerato reato di cui all’art. 316 bis c.p.: il delitto in argomento punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, mentre il secondo censura la condotta successiva all’ottenimento delle erogazioni, consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui sono destinate.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico**, prevista dall’art. 640-*ter* c.p., è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, attraverso il quale, in attuazione della legge di delega conferita al Governo, 4 ottobre 2019, n. 117, nonché recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, il legislatore italiano ha apportato diverse modifiche sia nel codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, attraverso l'art. 5 del D. Lgs. n. 75/2020 sono stati aggiunti alcuni nuovi reati-presupposto e sono stati leggermente modificati altri preesistenti. Più nel dettaglio, tra le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001, è stato inserito, all'interno dell'art. 24 del Decreto, il comma 2-bis, ai sensi del quale *“si applicano all'Ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898”*.

La Legge n. 898/1986 è il frutto della conversione, con modificazioni, del D. L. 27 ottobre 1986, n. 701, nell'ambito delle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. L'art. 2 della predetta Legge, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 75/2020, prevede infatti che:

- “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

3. *Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."*

Inoltre, il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della sopra citata legge è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia qualora la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni (odierni € 10.329,14).

### **Art. 25**

**Corruzione per l'esercizio della funzione**, prevista e punita dagli artt. 318 e 321 c.p. Rispondono di tale reato, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato che, per espletare le sue funzioni o i suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un soggetto terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Soggetti attivi del reato sono quindi il privato corruttore ed il P.U. o l'incaricato di pubblico servizio, mentre oggetto dell'accordo criminoso è un "atto d'ufficio", ossia un atto legittimo che provenga dall'ufficio al quale appartiene il funzionario. Nello specifico, si fa riferimento a qualsiasi prestazione in denaro od altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell'atto. Si segnala che tale articolo risulta così modificato dall'art. 1, Legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14.06.2015.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista e punita dagli artt. 319 c.p. e 321 c.p. Risponde del reato in argomento, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, anche nell'ipotesi in cui non rivesta la qualifica di pubblico impiegato, il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il danaro o l'altra utilità al P.U. o all'incaricato di pubblico servizio per uno dei fini indicati.

**Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322 c.p. è una fattispecie di reato costituita dalla condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o per omettere o ritardare il medesimo, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata. La figura in esame prevede pertanto la punibilità di una istigazione non accolta, e più precisamente un tentativo unilaterale di corruzione.

**Corruzione in atti giudiziari**, prevista e punita dall'art. 319-ter, sussiste quando i fatti di corruzione di cui sopra siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Rispondono di tale reato tanto il pubblico ufficiale corrotto quanto il suo corruttore. Si ritiene che potrebbero commettere il reato in argomento più agevolmente i soggetti aventi il potere di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità**, prevista dall'art. 319-quater del codice penale, è una fattispecie di reato costituita dalla condotta per la quale, salvo che il fatto costituisca un più grav reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un soggetto terzo, danaro o altra utilità. Si segnala che tale articolo risulta essere stato inserito dall'art. 1, comma 77,

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

lett. a), n. 1, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente così modificato dall'art. 1, Legge 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015.

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri**, prevista dall'art. 322-*bis* che ha esteso le disposizioni degli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione) ai soggetti di seguito indicati:

- membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee,
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

La norma in esame ha altresì previsto che le pene per il corruttore (art. 321 c.p.) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone sopra indicate ed a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Si precisa inoltre che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2020, l'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, rubricato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità*,

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*corruzione e abuso d'ufficio*”, è stato ulteriormente modificato. Nello specifico, attraverso l'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, del predetto D. Lgs., è stata estesa, al comma 1 del D. Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote anche ai fatti commessi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

## **1.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Tutti i reati sopra descritti presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, poiché rappresentano fattispecie di reato commesse a danno della stessa o perché commessi in danno dello Stato o contro l'ordine pubblico.

Di conseguenza, vengono identificate e definite come aree a rischio tutte quelle in cui lo svolgimento dell'attività implica l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero la gestione di strumenti di tipo finanziario per cui, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, tali situazioni sono in grado di agevolare la commissione di reati.

Considerato che la Società può potenzialmente intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in punto di partecipazione a gare o pubblici appalti e che ne intrattiene con la stessa, ad esempio con l'amministrazione finanziaria, vengono individuate ed indicate le seguenti operazioni classificate a rischio, nell'espletamento delle quali si ritiene possano essere integrate le condotte delittuose di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- partecipazione a trattative ed a gare di pubblici appalti;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria e con l'Agenzia delle Dogane;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni concernenti l'oggetto sociale (ad es. rapporti con le Camere di Commercio);
- operazioni relative alla presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici (ad es. comunicazioni verso i Comuni e autocertificazioni);

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da assumere abbiano in essere, od abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti od indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni;
- operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e previste da norme legislative, con particolare riferimento alla disciplina in materia previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### **1.2 IN PARTICOLARE: AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Richiamato integralmente quanto sopraesposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, preso atto dell'attribuzione dei poteri in capo all'Amministratore Unico [REDACTED], ai Procuratori [REDACTED] e precisato che l'Amministratore Unico, [REDACTED], ha, ai sensi di legge e in forza dello Statuto Sociale, la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, si pongono in evidenza le aree e le operazioni considerate a rischio.

### **Rappresentanza della società avanti Enti/Pubblica Amministrazione e Autorità**

L'Amministratore Unico, i soggetti muniti di idonea procura e comunque quelli incaricati delle relazioni della Società con la Pubblica Amministrazione, risultano in grado di commettere o comunque agevolare la commissione dei reati di corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Inoltre, in caso di sottoscrizione di convenzioni, contratti e/o accordi pluriennali con Enti e/o con la Pubblica Amministrazione, risulta astrattamente verificabile l'ipotesi delittuosa dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-*ter*), della truffa aggravata (art. 640 c.p.), nonché della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

### **Finanze e Banche**

L'Amministratore Unico e quei procuratori che, per effetto dei poteri loro conferiti, hanno la possibilità di gestire strumenti finanziari e sono abilitati ad effettuare operazioni bancarie, ivi compresi prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli che hanno possibilità di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, risultano potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione delle seguenti fattispecie criminose meglio descritte al punto 1 della presente parte speciale: malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Inoltre, l'Amministratore Unico e quei procuratori che per effetto dei poteri loro conferiti hanno il potere di promuovere azioni giudiziarie nonché di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria, possono potenzialmente commettere il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).

### **Materia lavoristica e previdenziale**

Rilevato che l'Amministratore Unico e quei procuratori che, per effetto dei poteri loro conferiti, hanno il potere di promuovere azioni giudiziarie e di rappresentare la Società avanti l'Autorità Giudiziaria nelle controversie di lavoro e/o

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

previdenziali, possono potenzialmente commettere il reato corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).

### **Fiscale**

Rilevato che l'Amministratore Unico e quei procuratori che, per effetto dei poteri loro conferiti, hanno il potere di rappresentare la Società avante Autorità Fiscali, appaiono rilevanti le fattispecie delittuose di corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318-321 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Inoltre, poiché i medesimi soggetti sono titolari del potere di rappresentanza anche in relazione al contenzioso tributario, acquisisce rilevanza il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).

Ancora, poiché gli stessi possono sottoscrivere le dichiarazioni e le certificazioni fiscali, qualora tali documenti attestino una situazione difforme dalla realtà, per l'indicazione di informazione inventiere o per l'omissione di quelle dovute, ai fini di ottenere erogazioni statali o comunque pubbliche, si presenta il rischio della concretizzazione del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) o della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Da ultimo, si pone in evidenza come le fattispecie relative alla truffa, posto che la condotta fraudolenta può concretizzarsi con modalità molto differenti, pur essendo rilevante per la Società in ragione della natura dei rapporti e delle attività svolte dalla medesima, risulta difficilmente riferibile in astratto ai soggetti titolari dei poteri predetti.

### **1.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere dall'Amministratore Unico, dai, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e partner.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (artt. 24 e 25 Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti in sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- realizzare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari del Modello di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- effettuare pagamenti per contanti od in natura;
- distribuire omaggi e doni eccedenti le ordinarie pratiche commerciali o di cortesia, o che siano comunque tesi ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Più nel dettaglio, è vietata ogni forma di regalo a funzionari pubblici od a loro familiari che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'oggettiva esiguità del valore dei medesimi;
- accordare altri vantaggi di ogni natura (ad es. promesse di assunzione), in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano influenzare l'autonomia di giudizio nella formazione del provvedimento o comunque assicurare un vantaggio per la Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici tese ad ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi sul mercato o determinate da tariffe;
- prevedere sistemi di remunerazione di carattere premiante nei confronti dei dipendenti e collaboratori che non rispondano a criteri realistici e che non risultino coerenti e congrui in relazione alle mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

## **1.4 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

In ordine alle operazioni svolte nelle aree a rischio viene individuato un Responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni.

A tal fine, l'Amministratore Unico ed i dirigenti responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione a rischio direttamente da loro svolta o attuata nell'ambito della funzione a lui facente capo.

I soggetti di cui sopra divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio, nonché responsabili particolari dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività svolte con le medesime.

Il responsabile può chiedere informazioni, indicazioni, chiarimenti a tutte le funzioni, unità operative od ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e coloro che attuano le decisioni ovvero fra coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati debba essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne e all'OdV.

In particolare, per ogni operazione significativa valutata a rischio e relativa alla gestione delle risorse finanziarie è necessario che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi a competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- il superamento dei limiti di cui sopra possa intervenire solo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità e congruenza ai principi di correttezza professionale e contabile. Inoltre, il processo decisionale deve risultare verificabile e ricostruibile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato ed eventualmente documentato, anche in ordine alla congruità della richiesta, dal soggetto richiedente;
- la motivazione debba essere analitica in caso di operazione diverse da quelle ordinarie ovvero eccedenti la soglia quantitativa prevista;

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, sotto la responsabilità di chi le attua, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi, è data immediata notizia all'OdV ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

## **1.5 ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV cura che le procedure di cui ai punti precedenti siano idonee ad attuare le prescrizioni in esse contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative procedure di attuazione.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai soggetti responsabili tramite la compilazione di adeguate schede di evidenza, dalle quali risulti:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati previsti dal decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei fondamentali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

In relazione a quanto sopra, è compito dell'Odv:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione delle schede di evidenza ed ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- verificare regolarmente la validità delle clausole standard tese all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Modello e del Decreto, nonché alla possibilità, in capo alla Società, di effettuare idonee azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute e, infine, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte di collaboratori esterni o partner;

- segnalare al management eventuali complementi ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, evidenziando i provvedimenti opportuni e necessari a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici ovvero connotati da margini di discrezionalità maggiori rispetto a quanto ordinariamente previsto.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

Si riportano, di seguito, i reati previsti dall'art. 24-*bis* del decreto (delitti informatici e trattamento illecito dei dati).

**Falsità Documenti informatici**, previsto dall'art. 491-*bis* c.p. in correlazione con i reati di cui al capo III del codice penale (intitolato “*della falsità in atti*”).

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-*ter* c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615-*quater* c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615- *quinquies* c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-*quater* c.p., posto in essere da chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico e telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p., posto in essere da chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635- *bis* c.p., posto in essere da chiunque, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-*ter* c.p., posto in essere da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-*quater* c.p., posto in essere da chiunque mediante la condotta di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-*quinquies* c.p., posto in essere se il fatto di cui all'art. 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p., posto in essere dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## 2.1 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO

Da una valutazione delle tipologie di reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto, è opportuno distinguere quelli che, attraverso l'accesso abusivo, hanno come finalità il danneggiamento o l'intercettazione telematica di sistemi informatici sia interni (quelli aziendali), che esterni (reti informatiche di terzi), da quelli che hanno come finalità la creazione di falsi documenti informatici o la frode informatica per la certificazione della firma digitale.

Dalla distinzione sopra operata si ritiene di escludere, per mancanza di presupposti, il reato riguardante la frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Quanto ai reati restanti, tra cui la diffusione di programmi o apparecchiature informatiche, ossia quelli diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, nonché il danneggiamento di informazioni, dati e programmi, ancorché se ne ritenga improbabile la commissione e tenuto anche conto che gli stessi non sembrerebbero apportare alcun vantaggio o interesse per la società, non possono tuttavia, in linea teorica, essere esclusi. Per tale motivo, **DAMA S.p.a.** si è dotata di specifiche misure di protezione volte sia ad impedire l'accesso a sistemi e reti aziendali sia all'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e/o ai sistemi aziendali stessi.

Solo a fini prudenziali, inoltre, in considerazione della diffusione ed utilizzo in tutta l'azienda degli strumenti informatici, si ritiene che i reati che abbiano origine dall'esterno della rete

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

aziendale (accesso abusivo) e quelli che prevedono la falsificazione di documenti pubblici e/o quelli aventi efficacia probatoria possono essere commessi, in astratto, in occasione di collegamenti con la Pubblica Amministrazione per la trasmissione di documenti a carattere pubblico.

In relazione alle valutazioni di cui sopra e in considerazione, come detto, della diffusione e dell'utilizzo, in tutta l'azienda, di strumenti informatici, si ritiene astrattamente possibile la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto nelle seguenti aree:

1. Finanza;
2. Risorse umane;
3. Legale e Tributario;
4. Sicurezza;
5. Approvvigionamenti;
6. Sistema informatico;
7. Amministrazione;
8. Produzione e vendita;
9. Rapporti con la P.A..

### **2.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e partner.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (art. 24-*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti di per sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Gli stessi soggetti, inoltre, devono:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.).

### **2.3 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

Con riguardo al processo di gestione del sistema informatico, agendo in conformità alle previsioni della normativa vigente, è necessario:

- formalizzare un sistema di ruoli, poteri e deleghe in tema di sicurezza informatica;
- identificare il Responsabile della Sicurezza Informatica sulla base di una specifica e formalizzata disposizione organizzativa;
- predisporre il progetto di sicurezza informatica che contenga le modalità di conservazione dei dati;
- elaborare il Documento Programmatico della Sicurezza;
- predisposizione di una procedura che preveda la classificazione di tutti i sistemi informatici finalizzata ad individuare, per tipologia di strumento, le modalità di utilizzo e le modalità di controlli da effettuare;
- predisposizione di una procedura da estendere a tutto il personale per la rilevazione e la tempestiva segnalazione degli incidenti di sicurezza. Tale procedura deve indicare le azioni da compiere e la condotta da seguire, il personale o le funzioni aziendali da contattare e le modalità di segnalazione degli incidenti;
- predisposizione di una procedura che regolamenti le modalità di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- prevedere, nella predisposizione di contratti con terze parti, l'introduzione di specifiche clausole a previsione delle politiche e delle procedure di sicurezza informatica volte a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti con i loro sistemi;
- predisporre idonee procedure che disciplinino le attività di controllo sui sistemi e strumenti informatici nel rispetto della privacy e dello Statuto dei lavoratori;
- osservare le misure di prevenzione e protezione previsto dal Documento Programmatico di Sicurezza;
- osservare le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di privacy per il corretto trattamento dei dati informatici;
- informare tempestivamente l'OdV di eventuali o sospette violazioni.

### 2.4 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV cura che le procedure di cui ai punti precedenti siano idonee ad attuare le prescrizioni in essere contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative procedure di attuazione.

Parimenti, è necessario che:

- le attività a rischio debbano essere portate a conoscenza dell'OdV dai soggetti responsabili tramite la compilazione di adeguate schede di evidenza;
- debba essere rilasciata, da parte del responsabile dell'area a rischio, la dichiarazione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati previsti dal decreto;
- sia fornita l'indicazione delle principali iniziative e dei fondamentali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

In relazione a quanto sopra, è compito dell'Odv:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione delle schede di evidenza ed ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare regolarmente la validità delle clausole standard tese all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizione del Modello e del decreto, nonché alla possibilità della Società di effettuare idonee azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute e, infine, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte di collaboratori esterni o partner.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 3 **REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO EX ART. 25-BIS1**

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25-*bis*1 del Decreto (reati contro l'industria e il commercio), con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

**Turbata libertà dell'industria e del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p., costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513-*bis* c.p., costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di una attività commerciale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

**Frodi contro le industrie nazionali**, previsto dall'art. 514 c.p., costituito dalla condotta di chiunque pone in vendita o in commercio, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento per l'industria nazionale;

**Frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517-*ter* c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque fabbrichi o metta in opera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**, previsto dall'art. 517-*quater* c.p., costituito dalla condotta posta in essere da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

### 3.1 **AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Richiamato integralmente quanto sopraesposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, preso atto dell'attribuzione dei poteri in capo all'Amministratore Unico [REDACTED] ai Procuratori [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e precisato che l'Amministratore Unico, [REDACTED], ha, ai sensi di legge e in forza dello Statuto Sociale, la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, si pongono in evidenza le aree e le operazioni considerate a rischio con indicazione dei relativi soggetti astrattamente esposti alla commissione di reati rilevanti.

#### **Attività di produzione**

L'Amministratore Unico, i soggetti muniti di idonea procura e comunque chi collabora nel settore di pianificazione e controllo delle attività di stabilimento, assumendo decisioni importanti in tema di coordinamento del processo produttivo in riferimento a obiettivi da raggiungere con il reperimento delle necessarie risorse, possono potenzialmente commettere e comunque agevolare la commissione dei reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

517-ter c.p.), di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.) e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

### **Area marketing**

L'Amministratore Unico, i soggetti muniti di idonea procura e comunque chi collabora in tale settore teso alla promozione e al posizionamento competitivo della Società, realizzando politiche volte a consolidare il posizionamento sul mercato e decidendone le modalità di distribuzione, possono potenzialmente commettere e comunque agevolare la commissione dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) ovvero di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.).

### **Attività di vendita e attività relativa alla registrazione di nomi, marchi, brevetti segni distintivi**

L'Amministratore Unico, i soggetti muniti di idonea procura e comunque chi collabora in tale settore di gestione commerciale dei prodotti della Società e di registrazione di nomi, marchi e brevetti, potenzialmente può commettere o agevolare la commissione dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) e fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

### **3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e partner.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

I principi comportamentali generali prevedono l'espreso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (25-bis1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti di per sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

### **3.3 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ A RISCHIO**

In ordine alle operazioni svolte nelle aree a rischio viene individuato un Responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni.

A tal fine l'Amministratore Unico ed i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione a rischio direttamente da loro svolta o attuata nell'ambito della funzione a lui facente capo.

I soggetti di cui sopra divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio, nonché i responsabili particolari dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività svolte con le medesime.

I responsabili possono chiedere informazioni, indicazioni, chiarimenti a tutte le funzioni, unità operative od ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

Per ogni operazione significativa classificata a rischio è necessario che:

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono e coloro che attuano le decisioni, nonché tra coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati debba essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne e all'OdV.

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, sotto la responsabilità di chi le attua, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi, è data immediata notizia all'OdV ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

### 3.4 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV cura che le procedure di cui ai punti precedenti siano idonee ad attuare le prescrizioni in essere contenute. L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e delle relative procedure di attuazione.

- Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai soggetti responsabili tramite la compilazione di adeguate schede di evidenza;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati previsti dal decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei fondamentali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

In relazione a quanto sopra è compito dell'OdV:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione delle schede di evidenza ed ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- verificare regolarmente la validità delle clausole standard tese all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Modello e del decreto, nonché alla possibilità della Società di effettuare idonee azioni di controllo e confronti dei destinatari del Modello volte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in esso contenute e, infine, all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni da parte di collaboratori esterni o partner.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 4 REATI SOCIETARI.

### ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Si riportano, di seguito, i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari), con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

Giova premettere che la norma in esame ha ad oggetto i reati in materia societaria, previsti dal Codice Civile, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persona sottoposte alla loro vigilanza, qualora in fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

**False comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c., è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile ed idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. Si segnala inoltre che la punibilità è per converso esclusa qualora le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione di cui sopra o se determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. L'articolo oggetto di trattazione è stato così sostituito, in luogo della precedente versione, dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- **Le innovazioni normative previste in relazione all'art. 25-ter, comma 1, lett. a) e a-bis) "false comunicazioni sociali"**

La Legge del 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", con particolare riferimento al Capo II, denominato "*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*", ha inteso irrobustire l'apparato repressivo delle patologie *lato sensu* corruttive, che dilagano con elevata frequenza all'interno dei rami economici del nostro Paese.

Per quanto qui di competenza, si intende porre sotto particolare attenzione, le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 dall'art. 12, comma 1, lett. b) e lett. c), della predetta normativa. Rubricato "*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*", esso tende, in linea con quanto previsto dalla normativa di cui ne è parte, ad inasprire le pene previste nei confronti dell'ente qualora si verificano una serie di reati presupposto.

Così come modificato dalla L. n. 69/2015, l'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 recita:

**Art. 25-ter.**

**Reati societari**

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.*

Lo stralcio di articolo riportato attiene alle uniche modifiche intercorse a seguito dell'entrata in vigore della Legge sopra richiamata.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Dall'analisi dell'articolo è possibile evidenziare come il delitto di false comunicazioni sociali, previsto e punito dall'art. 2621 del codice civile, preveda l'irrogazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”*. Trattasi pertanto di reato di pericolo concreto, essendo sufficiente che la condotta posta in essere dal soggetto ponga in pericolo il bene giuridico tutelato, senza necessità alcuna che lo stesso venga danneggiato.

Con riferimento poi al comma 1, lett. a-bis), avente ad oggetto il delitto di false comunicazioni previsto dall'art. 2621-bis del codice civile rubricato *“Fatti di lieve entità”*, si dà atto come, *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

La normativa, inserita secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lett. c) della Legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede pertanto una riduzione della pena qualora i fatti commessi in violazione dell'art. 2621 del codice civile risultino di lieve entità. In accordo con quanto previsto dal Legislatore, la sanzione pecuniaria prevista in capo all'ente, qualora si verificano i fatti oggetto di trattazione, va da 100 a 200 quote.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**False comunicazioni sociali in danno delle società quotate**, previste dall'art. 2622 c.c., sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materialmente non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

- **Le innovazioni normative previste in relazione all'art. 25-ter, comma 1, lett. b) “false comunicazioni sociali”**

Con riferimento al reato di false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori, previsto e punito dall'art. 2622 del codice civile, le modifiche intercorse alla lett. b) del comma 1 dell'art. 25-ter, operate dalla L. n. 69/2015, prevedono attualmente l'irrogazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote nei confronti degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”*.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c., è costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

**Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'art. 2626 c.c., è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'art. 2627 c.c., è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'art. 2628 c.c., sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'art. 2629 c.c., sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**Formazione fittizia del capitale**, prevista dall'art. 2632 c.c., è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, prevista dall'art. 2633 c.c., è costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

**Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c., è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c., è costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c., è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o entità degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La condotta criminosa è altresì riconducibile al fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, iquali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**Corruzione tra privati**, prevista dall'art. 2635 c.c., è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti dicui al precedente periodo.

### **4.1 ART. 25-SEXIES DEL D. LGS. 231/2001**

Di rilievo appare anche l'**art. 25-sexies** del Decreto (inserito dall'art. 9, comma 3, della Legge del 18 aprile 2005, n. 62 con espresso richiamo alla parte V, titolo I-*bis*, del D. Lgs del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che disciplina i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Risponde del reato di **abuso di informazioni privilegiate**, ex art. 184 D. Lgs n. 58/1998, chiunque, essendo in possesso di tali informazioni in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Risponde del reato di **manipolazione del mercato**, ex art. 185 D. Lgs. n. 58/1998, chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### **4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

Le aree di attività considerate maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa;
- attività societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- attività o condotte tenute in riferimento all'espletamento di controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure di attuazione, idonee ad ostacolare od impedire i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
- attività in potenziale conflitto di interessi ed in genere nelle attività potenzialmente pregiudizievoli per i soci, creditori e terzi;
- informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Nell'ambito delle aree a rischio, vengono individuate ed indicate le seguenti operazioni classificate a rischio, nell'espletamento delle quali si ritiene possano essere integrate le condotte delittuose di cui all'art. 25-ter del Decreto:

- operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, bilanci, relazioni ed in altri documenti d'impresa;
- operazioni di documentazione, archiviazione, conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa e gestione delle informazioni medesime;
- operazioni di controllo sulla gestione sociale;
- operazioni sul capitale sociale;
- comunicazioni al mercato di informazioni rilevanti;

#### **4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati societari si riferisce alle condotte poste in essere dall'Amministratore Unico, da, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai soggetti di cui sopra, destinatari del Modello, è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
- prestare la massima diligenza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, al fine di

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

consentire agli investitori di addivenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- agire nel rispetto delle procedure interne aziendali al fine di preservare le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali mediante l'agevolazione di ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare le regole che governano la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, omettendo condotte che ne possano provocare una alterazione rispetto alla situazione di mercato;
- effettuare con tempestività, correttezza e diligenza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, astenendosi da comportamenti che possano costituire impedimento od ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

#### **4.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DI REATI SOCIETARI**

Per ogni operazione significativa, classificata a rischio ed individuata nei paragrafi precedenti, è necessario che:

- a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, la formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi siano agevolmente ricostruibili;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- l'accesso ai documenti archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne e all'OdV.

In particolare, per ogni operazione significativa valutata a rischio e relativa alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti di impresa, le procedure aziendali devono prevedere:

- che le operazioni contabili siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e diligenza, e siano segnalate senza ritardo eventuali anomalie;
- che sia predisposta l'elencazione dei dati e delle informazioni che ogni ente/funzione aziendale deve fornire, con specifica indicazione degli enti/funzioni destinatari dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità dei passaggi relativi alla trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile;
- i criteri per l'elaborazione dei dati e dei flussi informativi e la tempistica di consegna in funzione delle date di chiusura del bilancio;
- l'adozione di misure idonee ad assicurare che nell'ipotesi di richieste, formulate da qualsiasi soggetto, di variazione quantitativa dei dati, ne sia data immediata informazione all'OdV;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- l'adozione di misure idonee a garantire che, qualora siano avanzate ingiustificate domande di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, ne sia data immediata comunicazione all'OdV;
- l'obbligo a carico dei soggetti che forniscono le informazioni previste dalla procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, con, se possibile e nei limiti della praticità, l'allegazione dei relativi documenti in copia;
- la tempestiva trasmissione all'Amministratore Unico e a tutti i membri del Collegio dei Sindaci della prima stesura del bilancio e della relazione della Società di Revisione;
- la previsione di riunioni tra il Collegio dei Sindaci e l'OdV prima della riunione dell'assemblea dei Soci che dovrà deliberare in ordine al bilancio;
- la sottoscrizione, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.

Per ogni operazione relativa alla documentazione, archiviazione, conservazione delle informazioni relative alla attività d'impresa, ed alla gestione delle informazioni medesime, la procedura deve prevedere che:

- l'archiviazione e la conservazione dei documenti relativi all'attività d'impresa sia posta in essere dalla funzione competente con modalità idonee ad impedirne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito unicamente alle persone autorizzate in forza delle norme interne, al Collegio Sindacale o all'OdV;
- l'unità organizzativa destinataria di una domanda di informazioni da parte dei soggetti competenti, sia tenuta a fornire, unitamente alla risposta al quesito, la

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

relativa, pertinente e sottostante documentazione, indicandone la provenienza e attestandone, se possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, ovvero indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;

- la trasmissione delle informazioni all'interno della Società avvenga con modalità e mezzi tecnici adeguati al fine di garantire il rispetto della riservatezza;
- colui il quale fornisca o riceva una informazione relativa alla Società o alle sue attività, provveda ad assicurarne la sicurezza, completezza e conservazione.

In relazione ad ogni operazione relativa alle attività di controllo esercitata sulla gestione sociale, al particolare fine di evitare di incorrere nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 2625 c.c., le procedure aziendali devono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- l'agevole disponibilità, da parte del Collegio Sindacale, di tutti i documenti relativi alla gestione della società, per ogni verifica tipica dei due citati organismi;
- riunioni a cadenza periodiche tra Collegio Sindacale ed OdV, tese alla verifica dell'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

Onde evitare il concretizzarsi della condotta criminosa prevista dall'art. 2629 c.c., ogni operazione sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere all'integrità del capitale sociale, devono essere realizzate sul fondamento di apposite procedure aziendali che disciplinino:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative in relazione alle sopra citate operazioni;
- i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'obbligo di informativa del Management aziendale e la discussione delle operazioni in argomento nel corso di riunioni da tenersi tra il Collegio Sindacale e l'OdV;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- l'esplicita approvazione da parte dell'Amministratore Unico della Società.

In ordine alla comunicazione di informazioni rilevanti, con particolare riferimento ai reati di cui agli artt. 2637 c.c. e 184 del D. Lg 58/98, la procedura aziendale deve prevedere:

- che non vi sia coincidenza tra i soggetti che forniscono le informazioni e quelli che approvano il contenuto di queste informazioni, destinate ad essere comunicate al mercato. A tal fine, si intende comunicazione al mercato anche la pubblicazione di informazioni sul sito internet della Società. Inoltre, si considerano informazioni rilevanti quelle di carattere preciso inerenti la Società e gli strumenti finanziari da questa emessi, non rese pubbliche e qualora fossero rese pubbliche, potrebbero influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari.

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, sotto la responsabilità di chi le attua, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale ipotesi, è data immediata notizia all'OdV ed è comunque richiesta la successiva verifica e ratifica da parte del soggetto competente.

### **4.5 ATTRIBUZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV sono di seguito elencati:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di *Corporate Governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte di organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;
- verifica dell'effettiva indipendenza del Revisore Contabile.

L'OdV deve, in ogni caso, riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo in tema di reati societari, quantomeno con cadenza annuale, al Collegio Sindacale.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 5 REATI EX ART. 25-SEPTIES.

#### OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9, comma 1, della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dall'art. 300 del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, successivamente alla data di prima adozione del presente modello, con relativa descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

L'art. 25-*septies* ha introdotto la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli art. 589, II comma, c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 590, III comma, c.p. (lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

#### Omicidio Colposo

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

#### Lesioni colpose gravi o gravissime

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

In argomento, giova precisare che, con riferimento a tale specifica negligenza, la giurisprudenza ha precisato che, sotto il profilo della colpa, l'aggravante in oggetto sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. negligenza specifica), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c. La norma da ultima citata prevede infatti un preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare, nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso; anche la violazione di questo obbligo, dunque, rientra tra le violazioni di norme antinfortunistiche di cui al II comma dell'art. 589 c.p. e di cui al III comma dell'art. 590 c.p., e quindi costituiscono comportamento colposo ai fini della punibilità per l'eventuale morte o lesione del dipendente.

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme del lavoratore, per tale intendendosi l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni e dunque dalla prevedibilità da parte del datore di lavoro, nonché quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Pertanto, i reati di cui sopra rilevano ai fini del Decreto unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cosiddetta "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini del presente modello è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008,

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

portante attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 (cosiddetto "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro"), corretto con D. Lgs. n. 106/2009.

## **5.1 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Con precipuo riferimento ai reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, le linee guida evidenziano, in relazione all'individuazione delle aree a rischio, come non sia possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali (che dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda), le linee guida rilevano, con riferimento alle fattispecie previste dalla L. n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e segg. del Testo Unico.

In buona sostanza, i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto potrebbero essere astrattamente commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine della redazione del presente Modello organizzativo e, segnatamente, in punto di individuazione dei fattori di rischio, la Società ha individuato i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

Richiamato integralmente quanto sopra esposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, e preso atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (attuale Amministratore Unico) ha attribuito in data 22 dicembre 2004 ampia procura al [REDACTED] e che la fattispecie verte in tema di sicurezza sul lavoro, si indicano, di seguito, le principali attività spettanti alla stessa in relazione alla commissione dei reati rilevanti:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### Sicurezza

- coordinare le attività di sicurezza e prevenzione dell'Azienda mantenendo i livelli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente;
- individuare e valutare i rischi di infortunio;
- analizzare i sistemi produttivi in uso (macchinari, sostanze tossiche, attrezzature, ecc.) e le condizioni strutturali dell'ambiente di lavoro (disposizione e collocazione degli impianti e posizioni di lavoro, esposizione a sostanze o preparati pericolosi, rumore, movimentazione manuale, ecc.);
- individuare le problematiche inerenti la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- redigere il documento di valutazione dei rischi, predisporre le misure per la sicurezza ed elaborare le procedure di sicurezza più consone;
- implementare un programma di informazione e formazione dei lavoratori e degli addetti alla gestione delle emergenze;
- verificare l'esatto adempimento delle procedure adottate dall'azienda ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- partecipare alle riunioni con rappresentanti dei lavoratori, con il medico competente (sopralluogo negli ambienti di lavoro, gestione delle visite mediche di controllo ecc.) e il datore di lavoro riguardo la prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e si occupa successivamente di organizzare i piani di intervento e le misure correttive, sino alla loro realizzazione.

### **5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La Società si impegna, come previsto nella normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza di fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'assegnazione ad altra mansione;
- la comunicazione e il coinvolgimento adeguati dei destinatari del presente Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- la formazione e l'addestramento dei destinatari del presente Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante l'orario di lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### 5.3 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV sono di seguito riportati:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di *Corporate Governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

L'OdV deve in ogni caso riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo in tema di reati societari, almeno con cadenza annuale, al Collegio Sindacale.

### 6. **REATI EX ART. 25-OCTIES**

#### **RICETTAZIONE E RICICLAGGIO**

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto, introdotto dall'art. 63, comma 3, del D. Lgs del 21 novembre 2007, n. 231, successivamente alla data di prima adozione del presente modello, con relativa descrizione delle condotte penalmente rilevanti.

**Ricettazione:** prevista e punita dall'art. 648 c.p., è costituita dalla condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. L'elemento psicologico del reato in argomento è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

**Riciclaggio:** previsto e punito dall'art. 648-*bis* c.p., prevede che risponde di tale reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Presupposto dell'esistenza del reato in argomento è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in alcuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il dolo richiesto per la punibilità è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere



## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

██████████, possiede, ai sensi di legge e in forza dello Statuto Sociale, la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, si pongono in evidenza le aree e operazioni considerate a rischio, con indicazione dei relativi soggetti astrattamente esposti alla commissione di reati rilevanti.

### **Finanza e Banche**

- compiere operazioni finanziarie e bancarie, ivi comprese le aperture di conti correnti presso Istituti di Credito, Banche e Casse di Risparmio, richiedere agli stessi concessioni di fido allo scoperto e fidejussioni, prelevare somme allo scoperto su fidi concessi alla Società;
- riscuotere capitali, transigere, ritirare depositi definitivi e provvisori, firmare e quietanzare mandati e ordini di riscossione relativi a capitali ed interessi emessidalle Direzioni Regionali delle Entrate, sia da ogni altra Amministrazione Statale, concessionario alla riscossione e/o Ente pubblico o privato e da esigersi presso le Casse Depositi e Prestiti di spettanza della Società;
- rilasciare quietanze, assentire operazioni, cancellazioni ed ogni annotamento ipotecario; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative; nominare avvocati e procuratori alle liti; rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale; rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica; farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza ed eventualmente parteciparvi; affermare la reale sussistenza dei crediti della Società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;
- stipulare e risolvere contratti assicurativi;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- concedere finanziamenti e rilasciare fideiussioni o garanzie in genere a favore di società controllate e/o collegate;
- nominare mandatari speciali per determinati affari;
- sottoscrivere gli atti e i documenti di cui alla Legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della documentazione relativa alla movimentazione di titoli emessi dalla Società.

Considerato che gli aventi diritto gestiscono strumenti finanziari e sono abilitati ad effettuare operazioni bancarie (ivi compresi i prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli), risultano potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione delle seguenti fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, come sopra meglio descritte.

### **Acquisto macchinari, impianti e attrezzature e/o vendita prodotti e/o servizi**

- procedere all'acquisto, alla vendita, al *leasing* ed al *renting* di autoveicoli ed altri automezzi sia immatricolati che non immatricolati;
- acquistare, vendere e permutare materiali, attrezzature varie e servizi;
- prestare cauzioni, eseguire depositi e ritirarli, stipulare i relativi contratti nei confronti di Enti pubblici e privati;
- impegnare la Società mediante sottoscrizioni di contratti di *leasing* di durata pluriennale e, comunque, non superiore a anni nove;
- stipulare e risolvere contratti d'opera ed altri contratti in genere.

Considerato che gli aventi diritto hanno il potere di acquistare e vendere i prodotti, beni e servizi va a questi astrattamente riconosciuta la possibilità di commissione, con condotte non tipizzabili, dei reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **6.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati societari si riferisce alle condotte poste in essere dall'Amministratore Unico, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai soggetti di cui sopra, destinatari del modello è richiesto di:

- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la conservazione agli atti della Società di una adeguata e completa documentazione di supporto delle attività svolte, in modo da consentire:
  - (i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
  - (ii) l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
  - (iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;
  - (iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità del controllo.
- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti nonoccasionalmente ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, circa l'integrità morale di questi ultimi;
- verificare la reputazione ed il buon nome della controparte.

È fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

mancanza di adeguata documentazione di supporto.

È fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, nonché di correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite criminali.

Con riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie, la Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire /da cui accettare il pagamento;
- possono essere disposti pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- non è consentito effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
- non possono essere utilizzati Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- vengono rispettate le soglie ed i limiti definiti per i pagamenti;
- il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- il processo deve prevedere che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla Statuto della Società, dal sistema interno di procure e dal sistema interno di deleghe delle attività di competenza.

### **6.3 ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si sostanziano nel:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di riciclaggio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 7 REATI EX ART. 25-NOVIES

#### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto, con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

#### **Art. 171, co 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma [...] mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

#### **Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad Euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

#### **Art. 171-bis, Legge 22 aprile, n. 633.**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaborare o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

### **Art. 171-*ter*, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- c) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- d) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- e) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinqüies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

### **Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

### **Art. 181-*bis*, comma 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Il contrassegno è apposto su supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

Comma 1 (estratto): *“ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro”.*

### **Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

### **Art. 171-*octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633.**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582,00 ad Euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

## **7.1 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO**

Nei reati di violazione del diritto d'autore si configurano tutte le azioni perpetrate con strumenti informatici e non, relativi all'acquisizione, alla divulgazione e all'utilizzo in genere "di opere dell'ingegno protette" quali, ad esempio, programmi per elaborare, banche dati, opere, libri e/o dispense.

Vista la tipologia dell'attività svolta dall'azienda (ad es. la possibile produzione e il commercio di articoli di riproduzione sonora e visiva, quali C.D., dischi, cassette e materiale accessorio e complementare), le fattispecie sopra indicate risultano essere potenzialmente commissibili dai destinatari del presente Modello sia nell'ambito di detta attività rientrante nell'oggetto sociale, sia per quanto concerne l'uso generalizzato all'interno dell'azienda di strumenti informatici in dotazione ad un numero elevato di dipendenti.

## **7.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

Pur rimandando al "Documento Programmatico della Sicurezza" l'indicazione, tra l'altro, dei comportamenti a cui tutti i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ai fini della prevenzione dei reati di cui trattasi, si richiamano, a titolo di esempio non esaustivo, i principali adempimenti a cui gli stessi sono tenuti:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- l'installazione di programmi deve essere autorizzata e deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico dell'Azienda o da un tecnico dalla stessa incaricato;
- non è consentito il *download* di programmi prelevati da internet, nemmeno qualora si tratti di software gratuiti se non *freeware* o *shareware* se non espressamente autorizzati;
- sui PC dell'azienda non è consentito l'installazione di apparecchi di comunicazione propri (ad esempio modem);
- sui PC dell'azienda non è consentito l'ascolto di file audio musicali nonché la visione di video e/o immagini su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non ai fini prettamente lavorativi;
- tutti i supporti informatici alienati devono essere preventivamente opportunamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protetti;
- le comunicazioni inviate mediante posta elettronica verso l'esterno non devono contenere dati riservati o protetti;

Inoltre, è fatto assoluto divieto di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti di per sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.);
- acquisire strumenti informatici privi di licenza d'uso.

### 7.3 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV vengono di seguito elencati:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di *Corporate Governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni.

L'OdV deve, in ogni caso, riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo in tema di reati societari, quantomeno con cadenza annuale, al Collegio Sindacale.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 8 REATI EX ART. 25-NOVIES

#### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Si riporta, di seguito, il reato previsto dall'art. 25-novies del Decreto.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377-bis c.p., consistente nella condotta posta in essere da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### 8.1 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO

Il reato in oggetto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge del 1° marzo 2001, n. 63, recante *“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione”* (c.d. giusto processo).

In relazione a tale reato va precisato che soggetto attivo può essere chiunque, mentre destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, in un procedimento/processo o in un procedimento connesso.

La differenza tra tale reato e la c.d. subornazione consiste nella circostanza che, in quella condotta, il subornato non ha realizzato il reato cui tendeva il subornatore e, inoltre, nel reato di subornazione non è prevista né la violenza né la minaccia come modalità della condotta.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio ovvero qualsiasi altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in un procedimento penale

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

connesso, che ponga in essere la condotta descritta dall'art. 377-bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di mero esempio, si prenda in considerazione il caso in cui l'Amministratore Delegato, in concorso con il responsabile amministrativo, vengano indagati per reati societari ed il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altra utilità, induca il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il reato in esame è, pertanto, ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile, come detto, solo in ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società.

Può essere pertanto definita un'unica attività a rischio, ossia l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

## **8.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori e dipendenti che operano all'interno dell'azienda, nonché da collaboratori e partner.

I principi comportamentali generali prevedono l'espresso divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte (25-novies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti di per sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato.

## **8.3 ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV vengono di seguito elencati:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di *Corporate Governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione del reato di cui all'art. 377 bis c.p.;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;

L'OdV deve, in ogni caso, riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo in tema di reati societari, quantomeno con cadenza annuale, al Collegio Sindacale.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 9 **REATI AMBIENTALI**

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D. Lgs del 7 luglio 2011, n. 121, rubricato: "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*".

La normativa *de qua* è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Successivi aggiornamenti relativi all'art. 25-undecies del Decreto sono stati poi introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito e aggiunto, mediante l'art. 1, comma 8, le originarie lettere a) e b), con le attuali da a) a g).

Si segnala che tali modifiche risultano decorrenti a partire dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della predetta legge.

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies per poi sviscerarne i contenuti:

#### ***Art.25-undecies<sup>1</sup>***

##### ***Reati ambientali***

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
  - b) *per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
  - c) *per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

---

<sup>1</sup> Per l'analisi delle figure di reato indicate all'interno di tale articolo, vedasi pag. 105 e successive del presente modello.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- d) *per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) *per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) *per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) *per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

- 2. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
  - a) *per i reati di cui all'articolo 137:*
    - 1) *per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 2) *per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
  - b) *per i reati di cui all'articolo 256:*
    - 1) *per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 2) *per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
    - 3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- c) *per i reati di cui all'articolo 257:*
    - 1) *per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
    - 2) *per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - d) *per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - e) *per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - f) *per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
  - g) *per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
  - h) *per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*
3. *In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) *per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - b) *per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- c) *per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
- 1) *la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
  - 2) *la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
  - 3) *la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
  - 4) *la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*
4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*
5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) *per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
  - b) *per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
  - c) *per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*
8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

Appare fondamentale, a questo punto, analizzare il sistema sanzionatorio adottato dall'art. 25-*undecies* sopra richiamato. In tal senso, si procederà alla disamina per punti, ponendo particolare attenzione ai commi 1 e 1-*bis* del Decreto, oggetto, come più sopra anticipato, di sostituzioni e aggiunte ai sensi della Legge n. 68/2015.

### Reati previsti e puniti al comma 1 del Decreto:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.):** la commissione di tale reato, secondo quanto disposto dal codice di rito, prevede la reclusione da 2 a 6 anni ed il pagamento di una multa da € 10.000,00 a € 100.000,00. Stante la normativa prevista in capo all'ente, è poi disposto il pagamento della sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.):** per la violazione di tale dispositivo è prevista la reclusione da 5 a 15 anni, nonché, in capo all'ente, il pagamento della sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.):** secondo quanto previsto dalla normativa, le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., sono diminuite da un terzo a due terzi. In capo all'ente poi, è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Delitti associativi aggravati (art. 452-*octies* c.p.):** la violazione di tale dispositivo prevede la reclusione da mesi sei ad anni tre ed il pagamento della sanzione pecuniaria in capo all'ente da 300 fino a 1.000 quote, raggiungendo in quest'ultimo caso il limite espressamente previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 231/2001;
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.):** secondo quanto previsto dal codice di rito, è previsto l'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda non inferiore a € 3.000,00. In tale caso è poi comminata la sanzione pecuniaria in capo all'ente da 150 a 250 quote.

### Reati previsti e puniti al comma 1-*bis* del Decreto:

Secondo tale disposizione, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alle lettere a) e b) del precedente comma, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie espressamente indicate, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive *ex* art. 9 D. Lgs. 231/2001 che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per la durata massima di sei mesi, sino ad arrivare alla pena capitale per l'ente, quale l'interdizione definitiva dell'attività (es. nel caso di stabile utilizzo dell'ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, *ex* art. 260 Codice Ambiente).

### **TUTELA DELL'AMBIENTE**

Con l'intervento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sono stati posti espliciti obblighi di incriminazione in capo agli Stati Membri e, pertanto, in ossequio a tale disposto, sono state conseguentemente ampliate le fattispecie delittuose ed inasprite le sanzioni relative alle attività che

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

danneggiano l'ambiente e che provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, della flora e fauna, ivi compresa la conservazione delle specie. Più in particolare, con l'introduzione dell'art. 25-undecies, sono stati responsabilizzati gli enti i cui verticio sottoposti hanno commesso reati (nell'interesse o vantaggio dell'ente), previsti e puniti dal Codice dell'Ambiente e, segnatamente: per quanto concerne gli scarichi industriali sono stati sanzionati i superi dei valori limite fissati per scarichi di acque reflue industriali, ovvero gli scarichidi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. In merito all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, viene perseguito chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercioed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Viene altresì sanzionato chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, così come chi svolgaattività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero chi depositi, anche solo temporaneamente,i rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione. In materia di bonifica dei siti, viene perseguito l'ente che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Così come l'ente che, in violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero, faccia uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti medesimi. Vengono altresì colpite le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ed in specie, gli enti che, con l'allestimentodi mezzi e attività continuative organizzate,cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Per quanto concerne gli obblighi SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che tanto hanno fatto discutere in sede di formazione della norma, sono state previste e punite le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, così come viene perseguito chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero l'ente, il cui trasportatore dei rifiuti utilizzi (ovviamente nell'interesse

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

o vantaggio dell'ente), una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Da febbraio 2025 il sistema informatico è stato sostituito con il RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei Rifiuti ).

In merito alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, viene qui sanzionato l'ente che trasporta, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come l'ente che omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionato l'ente che detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Parimenti, è sanzionato l'ente che detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato l'ente che commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento (CE).

Da ultimo, viene ricompresa anche la normativa sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in relazione alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ed alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive.

### **INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI**

Attraverso il monito “Stop alle carrette dei mari”, espresso dal Guardasigilli, si è voluto sottolineare la necessità di recepire il disposto sovranazionale. Così facendo, il Gran Cancelliere ha altresì inteso esprimere con vigore la volontà del Governo di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi, volendo in tal senso assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine, viene considerato reato qualsiasi immissione di sostanze

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza dalle navi, con deterioramento della qualità dell'acqua.

\* \* \* \* \*

In aggiunta a quanto sopra esposto, la novella legislativa ha comportato le seguenti modifiche al codice penale, in relazione alle norme di seguito riportate, richiamando altresì il sistema sanzionatorio di cui agli art. 9 e 16 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (che, per comodità, si ritrascrivono):

### - PUNTO 1)

#### *D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121*

*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU n. 177 del 1-8-2011).*

### Art. 1

#### Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

*Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;*

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

*2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

*3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.»;*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- PUNTO 2)

**Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

*"Norme in materia ambientale"*

**pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 -**

**Supplemento Ordinario n. 96**

**CAPO II**

**SANZIONI PENALI**

**ART. 137**

**(sanzioni penali)**

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
14. *Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## TITOLO VI

### SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO I

#### SANZIONI

#### ART. 256

##### **(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di entiche abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

### **ART. 257**

#### **(bonifica dei siti)**

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 eseguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

- 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
- 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
- 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

### **ART. 258**

**(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

- 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
- 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
4. *Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
5. *Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*

### **ART. 259**

#### **(traffico illecito di rifiuti)**

- 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
- 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

### **ART. 260**

#### **(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

- 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
- 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
- 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

### **ART. 260-bis**

#### **(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

1. *I soggetti che sebbene obbligati ai sensi dell'art. 189 commi 3, 6 e 10 omettono l'iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ed al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 sono puniti:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 1-bis. *I trasportatori di rifiuti che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema di tracciabilità di cui al comma precedente e all'Albo di cui all'articolo 212, sono puniti:*
  - a) *con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da due anni a tre anni e con quella dell'ammenda da ventiseimila euro a novantatremila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.*

3. *Qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. La modalità di calcolo dei dipendenti avviene nelle modalità di cui al precedente comma 2. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentoventi euro ad euro tremilacenti.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

4. *Al di fuori di quanto previsto dai commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni contenute nel D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euroquindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento a euro novantatremila.*
5. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
6. *L'omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità di rifiuti previsto all'art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, comporta una sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro duemilacinquecento. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo in caso di rifiuti pericolosi. Nei casi che precedono, tenendo conto dell'entità della violazione e della sua eventuale reiterazione, l'autorità competente può decidere la sospensione dal servizio nei confronti del trasgressore.*
7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*
9. *Se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro ad euro millecinquecentocinquanta.*

N.B. l'art. 260-bis viene abrogato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 138 del 13 agosto 2011 entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, il 13.08.2011:

### **DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**

#### **Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

##### **Titolo II**

#### **LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE**

##### **PER FAVORIRE LO SVILUPPO**

#### **Art. 6 Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività.**

1. *All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- b) *al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e;*
  - c) *è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:*
- a) *il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
  - b) *l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;*
  - c) *il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;*
  - d) *l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni.*

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 279

##### (sanzioni)

- 1. *Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquanta euro a milletrantadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrantadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.*

2. *Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrantadue euro.*
3. *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrantadue euro.*
4. *Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrantadue euro.*
5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*
6. *Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrantadue euro.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

7. *Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

**- PUNTO 3)**

**LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150**

**(IN GAZZ. UFF., 22 FEBBRAIO 1992, N. 44).**

**TESTO COORDINATO ED AGGIORNATO AL D. LGS. 300/1999.**

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettiliche possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

### **Art. 1.**

1. *Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*

- a) *arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;*
  - b) *in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
2. *L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.*
3. *L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington (1).*
- Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.*

### **Art. 3-bis.**

1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

- 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.*

### **- PUNTO 4)**

#### **Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993**

#### **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente pubblicata su Gazzetta**

#### **Ufficiale Italiana n° 305 del 30/12/1993**

#### **Capo I - Finalità e oggetto.**

#### **Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

- 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.*

5. *Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.*
6. *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.*
7. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- PUNTO 5)

**Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

***"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228**

**Art. 8**

## **Inquinamento doloso**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

**Art. 9**

## **Inquinamento colposo**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

**- PUNTO 6)**

### **TITOLO VI**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **SANZIONI**

##### **ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
  - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
  - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## - PUNTI 7/8) - MISURE INTERDITTIVE

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

### SEZIONE II

#### Sanzioni in generale

#### Art. 9 (punto n. 7)

##### Sanzioni amministrative

1. *Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:*
  - a) *la sanzione pecuniaria;*
  - b) *le sanzioni interdittive;*
  - c) *la confisca;*
  - d) *la pubblicazione della sentenza.*
2. *Le sanzioni interdittive sono:*
  - a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
  - b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
  - c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
  - d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
  - e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

#### Art. 16. (punto n. 8)

##### Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

1. *Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.*
2. *Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

### **9.1 AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO**

Vengono definite e identificate aree a rischio quella della produzione e della manutenzione (macchine, attrezzature e impianti installati presso la fabbrica ed i magazzini) relativamente al consumo di sostanze e/o materiali necessari al corretto funzionamento dei processi descritti. Inoltre, limitatamente al consumo di prodotti di “office automation”, si identificano anche come aree a rischio gli uffici/showroom.

Di seguito, viene effettuata una descrizione di sostanze e materiali oggetto di smaltimento di rifiuti, secondo i criteri del SISTRI, e altre attività rilevanti ai fini della tutela ambientale.

- a) **Produzione di olio esausto (olio consumato per lubrificazione circuiti macchine da maglieria) – Cer 130206 – “scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione”;**
- b) **Produzione di olio esausto di compressori – Cer 130206 – “scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione”;**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- c) Neon Cer 200121 “tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio” cavi elettrici, stampanti, fax, computer – Cer 160214 – “apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213”;
- d) Monitor, tv – Cer 160213 – “apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 “;
- e) Materiale ferroso – Cer 170405 – “ferro e acciaio”;
- f) Cer 150104 – “imballaggi metallici”;
- g) Lavanderia a ciclo chiuso per cloroetilene da cui derivano i fanghi di percloroetilene – Cer 140604 - “fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati”;
- h) Carta e cartone – Cer 150101 – “imballaggi in carta e cartone”;
- i) Filtri olio – Cer 160107 – “filtri dell’olio”;
- j) Plastica – Cer 150102 – “imballaggi in plastica”;
- k) Batterie al piombo – Cer 160601 - “batterie al piombo”;
- l) Stracci e altri materiali sporchi di olio esausto – Cer 150203 – “assorbenti, materiale filtranti stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202;
- m) Imballaggi in più materiali – Cer 150106 “Imballaggi in materiali misti”;
- n) Toner esausti – Cer 160216- “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215”;
- o) Gestione immissioni in atmosfera (lavaggio a secco con macchina a circuito chiuso);
- p) Pagamento del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque degli insediamenti produttivi;
- q) Gestione rifiuti assimilabili agli urbani;
- r) Sistema di raccolta di rifiuti gestiti in Germania (pagamento canone mensile in base ai quantitativi esportati di materiale di imballaggio);

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 9.2 ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI E DI CONTROLLO RELATIVE ALLE AREE ED ALLE OPERAZIONI A RISCHIO

Per ogni operazione classificata a rischio è necessario che:

- siano adottate specifiche procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante e sia previsto un sistema di aggiornamento costante delle procedure stesse;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell'atto costitutivo;
- vi sia una garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e che il processo di decisione autorizzazione e svolgimento delle operazioni a rischio siano agevolmente ricostruibili;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che autorizzano, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti e gli atti inerenti l'attività d'impresa siano conservati ed archiviati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non consentire la modificazione successiva;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative conformi alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate ai singoli soggetti;
- l'accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo ai soggetti autorizzati in base alle norme interne;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.

In particolare, per ogni operazione significativa in relazione alle attività di selezione e gestione dei rapporti con:

- fornitori terzi di beni, servizi e consulenze
- procuratori d'affari ed agenti;
- partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc)

è necessario verificare il certificato CCIAA con dicitura antimafia, l'iscrizione ad eventuali albi professionali nel caso di consulente, Liste di riferimento contro il terrorismo) e verificare il rispetto delle Procedure e delle Direttive Aziendali.

### **9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE E NELLE OPERAZIONI A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello si riferisce alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti che operano nelle aree di attività definite a rischio, nonché da collaboratori e partners.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

I principi comportamentali generali prevedono l'esplicito divieto, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

- porre in essere attività contrarie ai principi di correttezza indicati nel presente;
- integrare condotte tali da concretizzare le ipotesi di reato precedentemente descritte;
- porre in essere comportamenti che, pur non costituenti di per sé fattispecie di reato, possano agevolare o astrattamente concorrere nella commissione del reato;
- nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, di lettere di incarico a procuratori d'affari, contratti con agenti e partner commerciali/industriali (ATI, Joint Venture, Consorzi etc.) occorre che in essi sia prevista, fra le altre, la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della DAMA S.p.a., i principi contenuti nel presente Modello, e negli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo, da parte della società che presta il servizio e che fornisce il bene, di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere, in capo all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio, di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà per Dama S.p.A di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 9.4 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV sono di seguito descritti:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne, delle regole di *Corporate Governance* e delle prescrizioni del Modello in ordine alla prevenzione dei reati di cui ambientali;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;

L'OdV deve, in ogni caso, riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo quantomeno con cadenza annuale.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**ex art. 25 D. Lgs. 231/2001**

***REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***

*Aggiornamenti reati presupposto – ex d.lgs. 231/2001, modifiche introdotte dalla legge n. 114 del 9 agosto  
2024*

134 di 206

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### **10. ART. 25 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Modifiche introdotte dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024**

La Legge n. 114/2024 ha inciso in maniera significativa sull'articolato del codice penale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, comportando un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, sono state introdotte modifiche e integrazioni agli artt. 322-bis, 323-bis e l'inserimento dell'art. 323-ter c.p., le cui principali novità si riportano di seguito:

- *Art. 322-bis c.p. “Peculato” – Le disposizioni degli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 si applicano anche ai fatti commessi da o nei confronti di: a) membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea; b) funzionari e agenti assunti a contratto nell'ambito delle istituzioni europee; c) membri e funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche; d) membri di assemblee parlamentari internazionali; e) giudici e funzionari di corti internazionali.*
- *Art. 323-bis c.p. “Abuso d'ufficio e circostanze attenuanti” – Se taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 322 e 322-bis è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che abbia riportato una condanna per uno dei predetti delitti, ovvero se il fatto è commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, si applicano le pene stabilite per il delitto aumentate fino a un terzo.*
- *Art. 323-ter c.p. “Causa di non punibilità” – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento di attività di rilievo transnazionale, abusa della propria funzione per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **10.1. LE DEFINIZIONI:**

Al fine di meglio comprendere le fattispecie di cui sopra, si ritiene tuttavia fondamentale precisare la terminologia impiegata, quantomeno in relazione ai seguenti termini:

- *Pubblico ufficiale*: soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- *Incaricato di pubblico servizio*: chi presta un pubblico servizio, privo dei poteri autoritativi tipici del pubblico ufficiale.
- *Corruzione*: accordo illecito tra un pubblico agente e un soggetto privato, volto all'ottenimento di un vantaggio indebito.
- *Abuso d'ufficio*: uso improprio dei poteri attribuiti, per finalità personali o per arrecare danno ad altri.
- *Attività transnazionale*: condotta posta in essere nell'ambito di relazioni giuridico-economiche che coinvolgono più ordinamenti o Stati esteri.

## **10.2. LA PREVENZIONE DEI REATI E L'ANALISI DEL RISCHIO**

La prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione passa attraverso l'implementazione di un sistema organizzativo fondato su regole chiare, trasparenza e responsabilità.

È essenziale che i processi interni garantiscano la separazione delle funzioni, la tracciabilità delle decisioni e un controllo preventivo sulle attività più esposte. I protocolli devono prevedere fasi autorizzative e approvative ben definite, riducendo i margini di discrezionalità e rafforzando i controlli interni.

Un'efficace strategia preventiva richiede inoltre la formazione continua del personale, in particolare di coloro che operano in contatto con enti pubblici, affinché siano pienamente consapevoli dei rischi legali e

136 di 206

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

reputazionali connessi a comportamenti illeciti.

Il sistema disciplinare interno deve prevedere sanzioni adeguate e proporzionate in caso di violazioni, al fine di rafforzare la cultura della legalità e dissuadere condotte non conformi.

L'analisi del rischio rappresenta lo strumento chiave per identificare, valutare e mitigare i rischi di commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Essa si fonda su una mappatura puntuale delle attività aziendali che, per natura o modalità operative, risultano più esposte al rischio (es. partecipazione a gare pubbliche, gestione di fondi e contributi, rapporti con funzionari pubblici).

A tali attività deve essere associata una valutazione della probabilità di accadimento e dell'impatto potenziale di comportamenti illeciti, tenuto conto del contesto organizzativo e dei presidi di controllo esistenti.

L'analisi deve essere costantemente aggiornata, in funzione delle modifiche normative, dell'evoluzione dell'assetto aziendale e delle segnalazioni ricevute dall'OdV, che svolge un ruolo essenziale nel verificarne l'efficacia, suggerendo misure correttive qualora vengano rilevate aree di rischio non adeguatamente presidiate.

Alla luce delle predette considerazioni, si riassumono di seguito le specifiche di prevenzione e analisi del rischio:

- l'adozione di un sistema organizzativo strutturato, chiaro e trasparente;
- la previsione di protocolli decisionali che assicurino il controllo ex ante delle attività a rischio;
- la separazione delle funzioni, con controllo incrociato delle attività;
- la formazione del personale sull'etica aziendale e sulla legalità;
- la predisposizione di un sistema disciplinare effettivo, in grado di sanzionare comportamenti difforni.

L'analisi del rischio è un'attività preventiva e periodica finalizzata a:

- identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (c.d. mappatura dei rischi);

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- valutare la probabilità e l'impatto di eventuali illeciti;
- individuare i presidi di controllo esistenti e verificarne l'efficacia;
- implementare misure correttive per colmare le eventuali lacune riscontrate.

### 10.3. RELAZIONI CON ISTITUZIONI EUROPEE E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E RISCHIO DI INTERDIZIONE DALLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA.

Nel contesto dell'evoluzione normativa derivante dall'integrazione dell'ordinamento interno con quello dell'Unione Europea e con le discipline proprie delle organizzazioni internazionali, i rapporti che l'Ente intrattiene, anche indirettamente, con istituzioni sovranazionali assumono un rilievo crescente ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024, che hanno ampliato l'ambito applicativo delle norme penali e amministrative anche a soggetti operanti presso enti europei e internazionali, rendono necessario un rafforzamento dei presidi organizzativi deputati a garantire legalità, trasparenza e correttezza nelle interazioni con tali organismi.

Le verifiche svolte dall'Ente devono pertanto estendersi non soltanto ai rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali, ma anche alle relazioni, attuali o potenziali, con:

- **istituzioni dell'Unione Europea**, quali Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Corte di Giustizia dell'UE, Corte dei Conti europea e Agenzie specializzate;
- **organizzazioni internazionali pubbliche**, quali ONU, OCSE, Consiglio d'Europa, Banca Mondiale, BERS, e altri organismi sovranazionali che esercitano funzioni di finanziamento, controllo o supervisione;
- **autorità o organismi di regolazione, vigilanza, certificazione o finanziamento operanti a livello internazionale**, con cui l'Ente possa intrattenere rapporti commerciali, progettuali o negoziali.

L'estensione della disciplina penale, operata attraverso gli artt. 322-bis, 323-bis e 323-ter c.p., implica che

138 di 206

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

condotte illecite poste in essere nei confronti di funzionari, dirigenti, membri o agenti di tali organismi possono determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, l'applicazione delle severe sanzioni pecuniarie e interdittive previste dalla normativa.

In particolare, assume un rilievo determinante la possibilità che una condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, commessi anche nell'ambito di attività transnazionali o relazioni con istituzioni europee, comporti l'interdizione dell'Ente dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica gestite da organismi europei o internazionali, incluse:

- procedure di appalto bandite da istituzioni UE (tenders europei);
- gare e selezioni nell'ambito di progetti finanziati da fondi strutturali, PNRR o strumenti finanziari europei;
- programmi di ricerca e sviluppo (Horizon Europe, LIFE, Digital Europe);
- contratti quadro, accordi quadro o convenzioni internazionali;
- misure di procurement adottate da enti multilaterali.

L'interdizione dall'accesso ai bandi e alle procedure pubbliche europee può determinare per l'Ente pregiudizi estremamente rilevanti sotto il profilo economico, reputazionale e operativo, compromettendo:

- l'accesso a finanziamenti strategici;
- la possibilità di affermarsi in mercati internazionali altamente competitivi;
- la continuità delle partnership con soggetti istituzionali esteri;
- la capacità dell'Ente di qualificarsi come operatore affidabile e compliant nel contesto europeo.

È pertanto necessario che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda specifici protocolli

139 di 206

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

interni volti a garantire:

- **la tracciabilità delle interazioni con Enti e istituzioni estere**, incluse comunicazioni, incontri, richieste e attività negoziali;
- **la preventiva valutazione del rischio-paese e del rischio-ente**, con particolare riguardo alle normative anticorruzione applicabili a livello sovranazionale (es. Codice di condotta della Commissione Europea, Regolamenti UE in materia di protezione degli interessi finanziari dell'Unione – c.d. PIF);
- **procedure autorizzative per i rapporti con funzionari pubblici stranieri o sovranazionali**, con coinvolgimento delle funzioni Legale, Compliance e Internal Audit;
- **il controllo degli intermediari, consulenti, rappresentanti e partner locali** che possano operare in nome o per conto dell'Ente nei confronti di organismi sovranazionali, mediante attività di due diligence reputazionale, contrattuale e documentale;
- **flussi informativi specifici verso l'Organismo di Vigilanza**, relativi a progetti europei, bandi internazionali e rapporti con istituzioni estere;
- **la definizione di misure disciplinari** in caso di violazioni delle procedure e dei protocolli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione non nazionale.

L'Ente deve inoltre assicurare che ogni attività progettuale, negoziale o commerciale svolta in collaborazione con enti pubblici europei sia improntata a:

- massima trasparenza;
- rigorosa documentazione delle decisioni;
- piena conformità ai codici etici e ai codici di condotta delle istituzioni europee;
- immediata segnalazione di eventuali irregolarità o tentativi di indebita influenza.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere una funzione centrale nel monitoraggio della corretta gestione dei rapporti con enti sovranazionali, verificando la robustezza dei presidi interni, la coerenza dei comportamenti con i protocolli adottati e la tempestiva identificazione di eventuali situazioni di rischio, al fine di evitare che condotte illecite possano generare responsabilità a carico dell'Ente e conseguenti misure interdittive a livello europeo.

### **10.4. CONTROLLI SU CONSULENTI, MANDATARI, AGENTI E INTERMEDIARI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di responsabilità amministrativa degli enti evidenzia come una parte significativa delle condotte illecite nei confronti della Pubblica Amministrazione venga attuata non direttamente dall'ente o dai suoi dipendenti, ma per il tramite di consulenti esterni, mandatari, agenti, mediatori, rappresentanti e altri soggetti che operano in nome o per conto dell'organizzazione.

Tali figure, pur non rivestendo formalmente un ruolo interno, possono costituire un canale attraverso il quale vengono poste in essere condotte corruttive, indebite intermediazioni, indebiti vantaggi o pratiche elusive, potenzialmente riconducibili all'ente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001.

In questo scenario, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere protocolli specifici di prevenzione e controllo rivolti a tutti i soggetti terzi che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome o per conto dell'Ente, anche solo potenzialmente, nonché a coloro che possano influenzare decisioni, procedimenti o attività pubbliche.

#### **10.4.1. Finalità dei controlli sugli intermediari**

L'obiettivo principale è prevenire condotte illecite che, pur poste in essere da soggetti esterni, possano:

- comportare l'attribuzione di responsabilità all'Ente,

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
- compromettere la reputazione aziendale,
- alterare la correttezza delle relazioni con la Pubblica Amministrazione,
- costituire vantaggi indebiti o irregolarità in procedure autorizzative, amministrative o di appalto.

La prevenzione del rischio richiede che l'Ente non si limiti a un controllo formale, ma adotti un sistema strutturato che consenta di verificare attendibilità, integrità e correttezza dei soggetti coinvolti.

### **10.4.2. Due Diligence e qualificazione dei soggetti terzi**

Prima dell'instaurazione del rapporto, l'Ente deve effettuare una due diligence reputazionale e professionale sui soggetti esterni, volta a verificare:

- l'assenza di procedimenti o condanne penali rilevanti per reati contro la PA o reati presupposto 231;
- eventuali procedimenti pendenti per corruzione, turbativa d'asta, frodi, falso o altri reati affini;
- l'esistenza di collegamenti societari, familiari o economici con funzionari pubblici o enti della PA;
- la capacità tecnico-professionale del consulente o intermediario;
- la congruità del compenso rispetto al servizio reso (principio di ragionevolezza economica);
- la presenza di eventuali rischi di conflitti di interesse.

La valutazione deve essere adeguatamente documentata e conservata ai fini dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### **10.4.3. Contrattualizzazione e clausole di compliance**

L'instaurazione del rapporto deve essere formalizzata mediante contratto scritto, che contenga: clausole di tutela dell'Ente; obblighi di comportamento eticamente orientati; impegno al rispetto del Codice Etico e del MOGC; clausole risolutive espresse in caso di violazioni; obblighi informativi periodici; divieto di utilizzo di sub-agenti o sub-consulenti non autorizzati; obbligo di rendicontazione puntuale e trasparente delle attività svolte.

L'Ente deve garantire che nessun compenso possa costituire veicolo per il pagamento di utilità indebite a pubblici ufficiali.

### **10.4.4. Monitoraggio dell'operato dei soggetti esterni**

Durante l'esecuzione del rapporto, devono essere previsti controlli periodici, finalizzati a verificare:

- la coerenza delle attività svolte rispetto al mandato ricevuto;
- l'assenza di comportamenti anomali, opachi o non documentati;
- la congruità delle spese sostenute;
- l'assenza di attività di lobbying occulto verso funzionari o dipendenti pubblici;
- la puntuale e dettagliata tracciabilità delle iniziative intraprese verso enti pubblici.

Qualora emergano elementi di rischio, l'Ente deve attivare controlli rafforzati, prevedere l'interruzione del rapporto o segnalare eventuali condotte illecite all'Organismo di Vigilanza.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### **10.4.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere:

- l'elenco aggiornato dei consulenti e intermediari operanti verso la PA;
- gli esiti delle due diligence;
- eventuali criticità riscontrate;
- rendicontazioni periodiche delle attività svolte;
- segnalazioni interne o whistleblowing legate ai rapporti con la PA;
- informazioni su eventuali anomalie nei compensi, nei processi autorizzativi o nella gestione dei bandi.

L'OdV è chiamato a valutare tali informazioni, individuare eventuali aree di rischio e proporre l'adozione di misure correttive.

### **10.4.6. Formazione e sensibilizzazione**

L'Ente deve garantire che il personale coinvolto nella gestione dei rapporti con consulenti, agenti e intermediari sia adeguatamente formato sui rischi di:

- corruzione,
- induzione indebita,
- traffico di influenze illecite,
- abuso di ufficio,

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- reati transnazionali,
- responsabilità dell'Ente per fatti commessi da terzi.

La prevenzione delle condotte illecite passa infatti attraverso la consapevolezza del rischio, la conoscenza delle procedure adottate e un effettivo presidio organizzativo.

### **10.4.7. Obiettivo del presidio**

L'adozione di controlli specifici sui soggetti esterni ha lo scopo di:

- evitare che intermediari agiscano come veicolo di pratiche corruttive;
- prevenire indebite interferenze nelle attività della PA;
- garantire legalità, trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali;
- dimostrare, in caso di contestazioni, l'efficacia del Modello ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Tale presidio rappresenta un elemento imprescindibile per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tenuto conto che la giurisprudenza e le Linee Guida Confindustria attribuiscono particolare rilevanza al ruolo degli intermediari nei fenomeni corruttivi.

## **10.5. CONSEGUENZE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:**

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 114/2024, con impatto diretto sull'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Le

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

principali implicazioni possono essere sintetizzate come segue:

- Aggiornamento della Parte Speciale del Modello, con espressa inclusione delle nuove fattispecie incriminatrici rientranti tra i reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, anche con riferimento a rapporti con funzionari o enti pubblici esteri e sovranazionali.
- Rafforzamento dei protocolli interni, in particolare con riguardo a:
  - o la partecipazione a bandi e gare pubbliche nazionali, europee o internazionali;
  - o la gestione di fondi, contributi e sovvenzioni provenienti da enti pubblici, ivi inclusi quelli esteri o sovranazionali;
  - o la tracciabilità delle decisioni e la documentazione dei processi autorizzativi, al fine di garantire trasparenza e verificabilità ex post.
- Implementazione di percorsi formativi obbligatori e periodici, destinati:
  - o al personale apicale;
  - o ai soggetti che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi enti e funzionari stranieri.
- Revisione del sistema disciplinare interno, con:
  - o aggiornamento delle sanzioni previste per la violazione dei protocolli relativi ai nuovi reati;
  - o introduzione di obblighi di segnalazione in capo ai soggetti apicali e responsabili di funzione in presenza di comportamenti potenzialmente illeciti.

Tali interventi si rendono necessari per assicurare l'efficacia preventiva del Modello ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001, e per evitare la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### **10.6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV):**

In considerazione delle recenti modifiche normative in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad adeguare le proprie attività di controllo e monitoraggio in coerenza con i nuovi scenari di rischio, anche di natura transnazionale.

In particolare, l'OdV dovrà procedere all'aggiornamento del piano annuale di auditing, includendo specificamente i processi aziendali potenzialmente esposti a responsabilità nei confronti di pubbliche amministrazioni estere. A ciò si accompagna un rafforzamento delle attività di verifica e controllo, con particolare attenzione alle operazioni contrattuali e negoziali aventi rilevanza oltre i confini nazionali.

Ulteriore compito dell'Organismo sarà quello di garantire un'efficace vigilanza sui flussi informativi provenienti dalle unità organizzative coinvolte nella gestione di fondi pubblici, appalti, bandi, autorizzazioni e concessioni, nonché di ricevere e analizzare eventuali segnalazioni, anche in forma anonima, riguardanti presunte condotte illecite nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tali segnalazioni potranno pervenire anche mediante il canale interno di whistleblowing, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Infine, l'OdV sarà chiamato a verificare l'effettiva implementazione delle misure preventive previste nel Modello e, laddove necessario, a proporre misure correttive e/o integrative, al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema complessivo di controllo.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**Artt. 25, comma 3, 25-ter comma 1, lettera s-bis) e 25-duodecies D. Lgs.  
231/2001**

**INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ;**

**CORRUZIONE TRA PRIVATI;**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È  
IRREGOLARE**

- **aggiornamento ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190,  
nonché ai sensi del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 11. **I NUOVI REATI PRESUPPOSTO: ARTT. 25 comma 3, 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e 25-DUODECIES**

#### 11.1. **INTRODUZIONE**

Con la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, meglio nota come “legge anticorruzione”, il legislatore italiano ha voluto adeguare la disciplina nazionale alla normativa europea in materia di corruzione ed illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, “PA”) e, in particolare, al disposto dalla Convenzione di Strasburgo ratificata con legge interna n. 110/2012.

La normativa anticorruzione opera sotto il duplice profilo di prevenzione e repressione del fenomeno criminoso in parola, innovando così la disciplina penalistica in materia di reati di corruzione e modificando l'art. 2635 C.C. (“Corruzione tra privati”) nel cosiddetto catalogo dei reati presupposto del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Si riporta, pertanto, una trattazione sintetica delle principali fattispecie delittuose di cui agli artt. 25, comma 3, 25-ter, comma 1, lettera s-bis) e 25-duodecies, introdotte nell'elenco dei reati presupposto del presente decreto, evidenziando le condotte penalmente rilevanti, nonché una descrizione relativa all'art. 25-duodecies, facente riferimento al D. Lgs n. 286 del 25/07/1998 – Testo Unico in materia di immigrazione – ed introdotto, nel novero dei reati presupposto, dal comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

#### 11.1.1. **ART. 25, COMMA 3, “INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ”**

Con riferimento a questo articolo, si segnala l'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 319-*quater* del codice penale, definito come “*induzione indebita a dare o promettere utilità*”.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Al verificarsi di tale reato presupposto, a norma dell'art. 25, comma 3, del Decreto, si procede all'applicazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (fino al valore massimo di € 1.200.000) e ad eventuali sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

**Art. 319-*quater* c.p.: La fattispecie in esame** – salvo che il fatto costituisca più grave reato- si manifesta quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; per tale reato è punito con la reclusione da anni 6 ad anni 10 e mesi 3.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Con l'introduzione dell'art. 319-*quater* c.p., nel D. Lgs. 231/01, si è definito un nuovo assetto della disciplina in materia di concussione, rispetto al vecchio disposto dell'art. 317 c.p.

Il criterio discrezionale nell'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie è da ricondursi non solo nella qualifica soggettiva dell'agente (l'applicazione delle misure pecuniarie è ora ammessa anche laddove il soggetto agente sia un incaricato di pubblici servizi) quanto, piuttosto, nella condotta tipica: non più una mera costrizione oppure una violenza morale, quanto una induzione a dare o promettere denaro o altra utilità in forza di un esercizio indebito di qualità o poteri.

### 11.1.2. **ART. 25-*TER*. COMMA 1, LETTERA S-*BIS*): “CORRUZIONE TRA PRIVATI”**

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa, derivante dall'art 2635 c.c.. Tale disposto normativo infatti, rinviando ai casi previsti al terzo comma, come modificato dalla L. 190/2012, recepisce la fattispecie civilistica di “corruzione tra privati” all'interno del catalogo dei reati presupposto di cui al presente decreto.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

La sanzione pecuniaria prevista è da duecento a quattrocento quote e, inoltre, si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

L'art. 2635 c.c. infatti recita:

- 1) *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni*
- 2) *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- 3) *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

Dal dettato letterale della norma emerge come la “rivoluzione” della nuova fattispecie di corruzione tra privati sia più concettuale che sostanziale.

Difatti, per quel che concerne la responsabilità dell'ente, la fattispecie in esame non rappresenta una corruzione tra privati propriamente intesa ma, piuttosto, un reato societario e, come tale, ricompreso di diritto nel catalogo di cui all'art. 25-ter del Decreto, in quanto definisce una violazione nei rapporti tra un soggetto e l'ente per cui opera il corruttore.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Del resto, affinché si perfezioni il reato societario, è necessario che i soggetti corruttori (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci i liquidatori oppure i sottoposti alla direzione e vigilanza di questi) abbiano compiuto od omesso in concreto atti di violazione dei propri doveri d'ufficio ed obblighi di fedeltà e che, da tale condotta attiva od omissiva, sia derivato nocumento per la Società.

Lo stesso dicasi per chi ha posto in essere la medesima condotta nei confronti dei sopra citati soggetti, poiché lo steso è sottoposto alla medesima pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

### **11.1.3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

Con riferimento all'identificazione delle aree operative suscettibili di responsabilità amministrativa della Società, la prospettiva di interpretazione della disposizione normativa deve necessariamente muovere dal lato attivo del soggetto agente.

Il reato di “corruzione tra privati” sussiste solo se chi riceve vantaggio sia venuto meno a doveri ed obblighi verso la Società all’interno della quale detiene un ruolo apicale e se da tale condotta, come già detto, sia derivato un nocumento per la Società stessa.

In caso contrario, la condotta corruttiva e dunque il reato presupposto non può ritenersi perfezionato.

Da tale premessa deriva che la sanzione si estende alla società nella quale opera il soggetto corruttore, in quanto l'unica ritenuta in grado di trarre vantaggio dalla condotta corruttiva del soggetto agente.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Richiamati integralmente i principi generali relativi alle norme di comportamento ed attuazione dei processi decisionali, ivi compresi gli elementi essenziali degli stessi, affinché possa considerarsi integrato il rischio dei reati in parola è anzitutto necessario operare un riferimento ai soggetti apicali investiti di specifici poteri all'interno della Società e, in particolare, tutti gli Amministratori (nel caso di Dama S.p.A., l'Amministratore Unico) e i procuratori apicali.

### 11.1.4. **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI RISCHIO**

È fatto divieto ai soggetti di cui sopra di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato presupposto sopraindicate ovvero porre in essere condotte di per sé lecite ma idonee ad agevolare il sostanzarsi dei reati di cui sopra. In particolare:

- effettuare pagamenti in contanti od in natura;
- distribuire omaggi o doni eccedenti le ordinarie pratiche commerciali o di cortesia o che siano volti ad ottenere trattamenti di favore nella condizione di qualsivoglia attività aziendale;
- accordare altri vantaggi di ogni natura tra cui promesse di assunzioni;
- corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori ed agenti in materia non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società oppure non conformi all'incarico conferito;
- prevedere sistemi di remunerazione di carattere premiante nei confronti dei dipendenti e collaboratori non informati a criteri realistici di congruità e coerenza con le attività e le mansioni svolte, nonché le responsabilità affidate.

### 11.1.5. **ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROCEDURE DECISIONALI AFFERENTIALLE AREE DI RISCHIO**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Con riferimento alle operazioni considerate a rischio e di cui l'Amministratore Unico e i dirigenti sono ritenuti responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte tali operazioni, è necessario assicurare che:

- non vi sia identità oggettiva tra coloro che assumono e coloro che attuano decisioni, nonché tra coloro che sono chiamati a svolgere sugli stessi funzioni di controllo secondo la legge oppure le disposizioni interne;
- sia garantita la segretezza e la corretta conservazione della documentazione inerente all'attività d'impresa;
- sia predisposto un documento di analisi dei rischi connessi al D. Lgs 231/2001 e alla materia della cd. “*anticorruption*”;
- sia integrato il Modello organizzativo mediante la predisposizione di una nuova parte speciale i cui principi tengano conto dell'aggiornato quadro normativo, ovvero sia disposta la revisione del Modello Organizzativo analizzando le attività “sensibili” dell'azienda e la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) i poteri autorizzativi nel processo;
  - b) alla definizione del prezzo di offerta e di eventuali sconti;
  - c) alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento.
- Siano approntati criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare qualsiasi anomalia.
- Sia adottato un c.d. “Codice anticorruzione”, volto ad integrare le previsioni del Codice Etico e del Modello organizzativo, allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi in materia, corredato da una specifica procedura per le comunicazioni dei casi di sospetto di frode.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Per quanto concerne le risorse finanziarie, è necessario che:

- siano posti dei limiti all'autonomo impiego delle stesse;
- sia deliberato il superamento delle soglie finanziarie nel rispetto delle procedure di autorizzazione;
- sia sempre espressa e chiara la causale delle operazioni/transizioni finanziarie;
- siano sempre espressamente documentate e registrate le operazioni finanziarie;
- sia facilmente ricostruibile il processo decisionale riferito alle operazioni finanziarie poste in essere.

### 11.1.6. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la corretta attuazione della suddetta procedura, l'ODV può:

- proporre modifiche ed integrazioni delle stesse;
- curare e garantire l'attuazione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;
- segnalare al management della Società complementi ai sistemi di gestione finanziaria presenti nella società;
- condurre un approfondito esame della documentazione aziendale rilevante “*ratione materiae*” (cioè l'attribuzione della competenza ad un determinato Organo), quale presupposto necessario per l'elaborazione complessiva delle realtà aziendali;
- condurre un esame delle funzioni aziendali chiave quali elementi valutativi utili per la successiva attività di analisi dei rischi;
- realizzare una specifica attività formativa in materia da qua poter dimostrare l'efficacia del Modello Organizzativo sia del Programma Anticorruzione.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 11.2. IL REATO PRESUPPOSTO EX ART. 25-DUODECIES

L'articolo cui si riferisce il reato è l'”impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Il reato presupposto in esame, introdotto dall'articolo 2 del D. Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, recepisce la normativa dettata dal D. Lgs n. 286/1998 – T.U. In materia di immigrazione – e prevede, pertanto, che *“In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22, comma 12-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150mila Euro”*.

L'art. 22, comma 12-*bis* del predetto Testo Unico disciplina le pene relative alla circostanza in cui l'ente-datore di lavoro occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Al verificarsi di tali circostanze – per le quali la disciplina penalistica prevede l'aumento della pena da 1/3 alla metà – l'ente è ritenuto responsabile e quindi soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di € 150.000,00, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare eccede i limiti stabiliti dall'art. 22 co. 12-*bis*, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative. In particolare:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- *«sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo è n.603-bis del codice penale»*.

Successivamente, l'art. 30, comma 4, della Legge del 17 ottobre 2017, n. 161, ha introdotto, all'interno dell'articolo 25-*duodecies* del Decreto, i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. In particolare, l'art. 1-*bis* prevede che *“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote”*.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

In aggiunta a ciò, l'art. 1-ter dispone altresì che *“in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote”*.

Da ultimo, le sanzioni pecuniarie amministrative sopra descritte non escludono, tuttavia, anche l'applicazione congiunta di una sanzione interdittiva a norma dell'art. 1-quater del Decreto, il quale dispone espressamente che *“nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”*.

### **11.3. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

Con riferimento alla fattispecie in esame, deve considerarsi soggetto attivo del reato, colui il quale:

- procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno;
- si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cassazione Penale, Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011), nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento al reato di cui sopra, aree potenzialmente a rischio sono considerate:

- Amministrazione;
- Ufficio Personale/Risorse Umane;
- Legale.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 11.4. **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI RISCHIO**

È fatto divieto ai destinatari del modello di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato presupposto sopraindicate ovvero porre in essere condotte in sé lecite ma tali da agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Pertanto è necessario:

- procedere con analisi delle prassi e *policy* attuate relativamente all'assunzione del personale;
- evitare l'assunzione di lavoratori reclutati tramite intermediari non autorizzati già soggiornanti in Italia, che non siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro;
- garantire il rispetto delle corrette procedure di assunzione del lavoratore extracomunitario, presentando specifica richiesta nominativa di nulla osta presso la prefettura competente;
- inviare il nulla osta al lavoratore che richiede il visto di ingresso per motivi di lavoro;
- se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, non può attivarsi la procedura diretta di assunzione se non subordinata al rientro nel Paese di provenienza ai fini dell'ottenimento del visto di ingresso.

Si rende necessario, inoltre, introdurre l'esplicita previsione:

1. del divieto senza riserve di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata con ricevuta postale;
2. di flussi informativi continui e costanti verso il “dato di lavoro”;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

3. apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione, volte ad assicurare che tali previsioni siano rispettate anche dai Fornitori per i casi di lavoro interinale, mediante le agenzie specializzate, nei seguenti casi:
- a) permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (titolare di soggiorno di lunga durata illimitata che ha sostituito la precedente “carta di soggiorno”);
  - b) permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per “assistenza minore”, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
  - c) ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei permessi sopra indicati);
  - d) ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più grave reato di “Riduzione in schiavitù”, di cui all'art. 600 del Codice Penale e dell'art. 25-*quinqies* del D. Lgs 231/01 (peraltro di non facile dimostrabilità) o dell'ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di cui all'art. 416 del Codice Penale e dell'art. 24-*ter* del D. Lgs 231/01.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 11.5. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire la corretta attuazione delle suddette procedure, l'ODV può:

- proporre modifiche ed integrazioni alle stesse;
- curare e garantire l'attuazione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da assumere nell'ambito dell'attività a rischio;
- curare ed assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero residente all'estero;
- condurre un approfondito esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae*;
- condurre un esame delle funzioni aziendali chiave quali elementi valutativi utili per la successiva attività di analisi dei rischi.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**Art. 25-*octies*, D. Lgs. 231/2001**

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- **aggiornamento ai sensi della Legge del 15 dicembre 2014, n. 186**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

### 12. IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO: ART. 25-OCTIES “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2014, n. 292, è stata introdotta la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 con la quale è stato introdotto il reato di **autoriciclaggio**, previsto e punito dall'**art. 648-ter.1 del codice penale**.

Tale disposizione normativa, prevede quanto segue:

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

L'analisi del predetto articolo mostra pertanto due differenti statuizioni: da un lato, al comma 1, viene condannato alla pena della reclusione da 2 a 8 anni e al pagamento della multa da € 5.000,00 ad € 25.000,00 “*chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”; dall'altro, al comma 2, sono previste pene più lievi qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito mediante la reclusione inferiore nel massimo ad anni 5.

### 12.1. **AREE ED OPERAZIONI A RISCHIO IN CORRELAZIONE CON I POTERI DI FIRMA**

Richiamato integralmente quanto sopraesposto in punto di principi generali di comportamento e di attuazione dei processi decisionali nelle aree di attività a rischio, nonché gli elementi essenziali delle relative procedure decisionali, preso atto dell'attribuzione dei poteri in capo all'Amministratore Unico [REDACTED] ai Procuratori [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e precisato che l'Amministratore Unico, [REDACTED], ha, ai sensi di legge e in forza dello Statuto Sociale, la legale

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, si pongono in evidenza le aree e operazioni considerate a rischio, con indicazione dei relativi soggetti astrattamente esposti alla commissione di reati rilevanti.

## **Finanza e Banche**

- Fare operazioni finanziarie e bancarie, ivi comprese le aperture di conti correnti presso Istituti di Credito, Banche e Casse di Risparmio, richiedere agli stessi concessioni di fido allo scoperto e fidejussioni, prelevare somme allo scoperto su fidi concessi alla Società;
- riscuotere capitali, transigere, ritirare depositi definitivi e provvisori, firmare e quietanzare mandati e ordini di riscossione relativi a capitali ed interessi emessi dalle Direzioni Regionali delle Entrate, nonché da ogni altra Amministrazione Statale, concessionario alla riscossione e/o Ente pubblico o privato e da esigersi presso le Casse Depositi e Prestiti di spettanza della Società;
- rilasciare quietanze, assentire operazioni, cancellazioni ed ogni annotamento ipotecario, nonché farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- transigere e compromettere in arbitro, promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominare avvocati e procuratori alle liti, rappresentare la Società in qualsiasi procedura concorsuale ovvero rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, giudiziaria, politica e militare della Repubblica, nonché farsi sostituire, per determinati atti simili e categorie di atti a loro demandati, da uno o più procuratori;
- assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza ed eventualmente parteciparvi, affermare la reale sussistenza dei crediti della Società, deliberare sulla continuazione delle facoltà al curatore, accettare o respingere proposte di concordato;

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- stipulare e risolvere contratti assicurativi;
- concedere finanziamenti e rilasciare fidejussioni o garanzie in genere a favore di società controllate e/o collegate;
- nominare mandatari speciali per determinati affari;
- sottoscrivere gli atti e i documenti di cui alla Legge n. 1745 del 29 dicembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della documentazione relativa alla movimentazione di titoli emessi dalla Società.

Considerato che gli aventi diritto gestiscono strumenti finanziari e sono abilitati ad effettuare operazioni bancarie (ivi compresi i prelievi di somme, la riscossione di capitali e concessione di finanziamenti, la movimentazione di titoli), risultano potenzialmente in grado di commettere o agevolare la commissione delle seguenti fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies*, sopra meglio descritte.

## **Acquisto macchinari, impianti e attrezzature e/o vendita prodotti e/o servizi**

- procedere all'acquisto, alla vendita, al *leasing* ed al *renting* di autoveicoli ed altri automezzi sia immatricolati che non immatricolati;
- acquistare, vendere e permutare materiali, attrezzature varie e servizi;
- prestare cauzioni, eseguire depositi e ritirarli, stipulare i relativi contratti nei confronti di Enti pubblici e privati;
- impegnare la Società mediante sottoscrizioni di contratti di *leasing* di durata pluriennale e, comunque, non superiore a anni nove;

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- stipulare e risolvere contratti d'opera ed altri contratti in genere.

Considerato che gli aventi diritto hanno il potere di acquistare e vendere i prodotti, beni e servizi, va a questi astrattamente riconosciuta la possibilità di commissione, con condotte non tipizzabili, dei reati di cui all'art. 25-*octies*.

## **12.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati societari si riferisce alle condotte poste in essere dall'Amministratore Unico, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

Ai soggetti di cui sopra, destinatari del Modello, è richiesto di:

- garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la conservazione agli atti della Società di una adeguata e completa documentazione di supporto delle attività svolte, in modo da consentire:
  - (i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione;
  - (ii) l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
  - (iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- (iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità del controllo.
- assicurarsi, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari di lungo periodo, circa l'integrità morale di questi ultimi;
- verificare la reputazione ed il buon nome della controparte.

È fatto divieto di effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

È fatto divieto di ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti, in alcun modo e in alcuna circostanza, o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite criminali.

Con riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie la Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra nome del fornitore/ cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire / da cui accettare il pagamento;
- possono essere disposti pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- non è consentito effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati;
- non possono essere utilizzati Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- vengono rispettate le soglie ed i limiti definiti per i pagamenti;

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- il processo deve prevedere che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentate e tracciabili;
- il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo;
- il processo deve prevedere che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla Statuto della Società, dal sistema interno di procure e dal sistema interno di deleghe delle attività di competenza.

## **12.4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si sostanziano nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area, ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigilare sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione di riciclaggio;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno e ai suoi sub responsabili;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- comunicare tempestivamente all'Amministratore Unico le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- sovrintendere alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**ART. 25-OCTIES.1 DEL D. LGS N. 231/2001**

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI  
CONTANTI**

*Aggiornamento reati presupposto ex d.lgs. 23/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 184 del 18 novembre 2021  
modificato dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

L'art. 25-*octies.1* è stato aggiunto dal D.Lgs n. 184 del 8 novembre 2021 e modificato dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 e annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

***Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*** (modificato dal D.Lgs n. 184 del 8.11.2021) previsto a punito dall'**art. 493 *ter* c.p.c.**, costituito dalla condotta di chi, al fine al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi documenti o strumenti; nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione degli strumenti e dei documenti descritti, ove di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

L'**art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184** ha apportato delle modifiche alla fattispecie in attuazione della direttiva UE n. 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che ha sostituito la decisione quadro n. 2001/413/GAI del Consiglio del 28 maggio 2001. L'intervento dell'Unione europea in materia è dovuto al carattere transfrontaliero di tali reati, conseguenza della loro modalità "digitale" di realizzazione. Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti rappresentano una delle forme attraverso le quali la criminalità organizzata finanzia le proprie attività criminose nonché una seria limitazione allo sviluppo del mercato unico digitale e delle tecnologie di pagamento, in quanto ledono la fiducia dei consumatori nella sicurezza degli scambi economici, tra cui gli acquisiti effettuati *on line*.

La *ratio* dell'intervento normativo si rintraccia nell'esigenza di potenziare il contrasto alle summenzionate frodi e falsificazioni, operato attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei delitti di cui all'art. 493-*ter* a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, compresi quelli immateriali, che rientrano nella definizione fornita dall'**art. 1 del d.lgs. n. 184/2021**.

I delitti di cui all'art. 493-*ter* si caratterizzano per la **plurioffensività** (*Cass. V, n. 18680/2021*) perché, analogamente ai reati di cui agli **art. 648-*bis*** e **648-*ter* c.p.**, ledono non solo il patrimonio individuale, ma anche interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

La plurioffensività dei reati *de quo*, inoltre, comporta l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 649 nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta o del documento: la previsione di cui all'art. 649, infatti, concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.

L'art. 493-ter contempla tre **reati comuni**: possono essere, infatti, commessi da “chiunque”, ad esclusione del titolare della carta, cioè del soggetto autorizzato al suo uso dall'emittente.

Ai fini del Modello, rientrano nella nozione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” anche gli strumenti immateriali e digitali (wallet elettronici, applicazioni di pagamento, credenziali tokenizzate, strumenti biometrici e valute virtuali), ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 184/2021.

La frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. rileva ai fini dell'art. 25-octies.1 anche quando la persona offesa è un soggetto privato, qualora il fatto comporti trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; restano ferme le aggravanti nei casi di abuso della qualità di operatore del sistema o di indebito utilizzo dell'identità digitale.

Con riferimento all'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori), si richiamano gli interventi del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (conv. L. 9 ottobre 2023, n. 137) e del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (conv. L. 29 aprile 2024, n. 56), con estensione ai casi di fittizia intestazione connessi a procedure di appalto o concessione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 25-octies.1, possono applicarsi all'ente le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrarre con la P.A., sospensione o revoca di autorizzazioni e pubblicazione della sentenza).

Il Modello prevede presidi su: tracciabilità delle transazioni digitali, segregazione dei poteri e MFA per l'accesso ai sistemi di pagamento; controlli di onboarding partner/fornitori (KYPI); divieto di software/dispositivi non autorizzati; canali di segnalazione e formazione periodica del personale in materia di pagamenti digitali e cybersecurity.

## 13. 1. INDICAZIONE OGGETTO MATERIALE DEL REATO

Oggetto materiale dei reati di cui all'art. 493-ter sono le carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi od ordini di pagamento prodotti con documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Sono **carte di credito o di pagamento**: le tessere munite di una banda magnetica e/o di microcircuiti sui quali sono impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l'azienda o l'ente che ha rilasciato il documento abilitante alla fruizione dei servizi (bancomat, carte di credito, carte pregate).

## 13.2. ELEMENTI ESSENZIALI E CONDOTTE DESCRITTE DALLA NORMATIVA

**a) utilizzare indebitamente, cioè senza esserne titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di trarne profitto per sé o per altri** : consiste nel disporre o nel servirsi delle predette carte o documenti o strumenti di pagamento alternativi ai contanti conformemente alla loro normale destinazione per ricavarne un vantaggio.

Il loro materiale possesso non costituisce un presupposto necessario per l'integrazione del reato: è sufficiente, infatti, che l'agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare.

**b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, al fine di trarne profitto per sé o per altri**: la **falsificazione** consiste nella materiale creazione, da parte di un soggetto non legalmente autorizzato, di una nuova carta di credito "artefatta" (o di un documento o di uno strumento di pagamento alternativo ai contanti fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che essa proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato.

**c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento**

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

**prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sè o per altri:** tali condotte, pur essendo naturalisticamente contigue a fattispecie di carattere ricettatorio, sono state parificate dal legislatore, per esigenze di politica criminale, alla contraffazione e all'alterazione, perché determinano una simile situazione di pericolo per la fede pubblica tutelata. Per **possesso** si intende la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti costituisce il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione.

I delitti previsti dall'art. 493-ter sono puniti a titolo di dolo **specifico**, consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per se o per altri.

***Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*** (fattispecie introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 184 del 8.11.2021 “attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.4.2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio).

La *ratio* dell'**art. 493 quater c.p.**, consiste nella condotta con cui “*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 13.4. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO AI FINI DELLA CONSUMAZIONE

Oggetto materiale del delitto contemplato all'art. 493-quater possono essere sia apparecchiature che dispositivi informatici (*hardware*, ad es. chiavi USB, *cd-rom*, *dvd*, *floppy disk*, *hard disk* esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti *software*) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti.

Ai fini della consumazione del delitto in esame, infatti, la norma richiede che l'*hardware* o il *software* utilizzato debba possedere dei particolari requisiti che ne evidenziano la lesività nei confronti del bene giuridico protetto ovvero devono essere stati realizzati con specifiche caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione oppure devono essere stati modificati *ad hoc* per commettere i reati di falsificazione o di frode.

Ciò fa presumere che dovrebbero essere considerate penalmente rilevanti solo le condotte concernenti apparecchiature, dispositivi o programmi informatici dotati di una reale potenzialità offensiva, cioè che possono essere effettivamente usati per compiere i predetti delitti di falsificazione o di frode. Tale lettura esegetica della norma appare porsi maggiormente in linea con il principio di offensività e con un'interpretazione costituzionalmente orientata dei reati di pericolo.

L'art. 493-quater c.p. contempla una norma a più fattispecie.

Di conseguenza il delitto *de quo* si configura anche se il soggetto attivo ha realizzato una sola delle condotte descritte dalla norma. L'integrazione contestuale (ovvero senza un'apprezzabile soluzione di continuità) di più condotte tipiche da parte dello stesso agente non comporta una pluralità di reati, e, quindi, un concorso formale fra gli stessi, ma rileva unicamente sul piano della dosimetria della pena ai sensi dell'art. 133.

La condotta consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri l'oggetto materiale del reato e si caratterizza per essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

***Trasferimento fraudolento di valori*** (introdotto dal D.L. . 105 del 10.8.2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9.10.2023 e modificato dal D.L. n. 19 del 2.3.2024 con Legge di conversione n. 56 del 29.4.2024) previsto e punito dall'**art. 512 bis c.p.**, consiste nella condotta con cui

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”*

L'art. 3, comma 9, del Decreto Legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in Legge 29 aprile 2024, n. 56 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR) entrato in vigore il 2 marzo 2024, ha modificato l'art. 512-bis c.p. aggiungendo il comma 2, il quale prevede che la stessa pena prevista dal comma 1 si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di

documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

Quando l'interposto si rende fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p., del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Pertanto, l'eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell'interponente.

**Frode informatica** (modificato dal D.Lgs. n. 184 del 8.11.2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022) prevista e punita **dall'art. 640 ter c.p.c.**, consistente nella condotta con cui *“chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”*

Il delitto di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter, è stato introdotto nel codice penale con l'art. 10 l. n. 547/1993 recante modifiche al codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica; la suddetta fattispecie incriminatrice è rivolta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendosi la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico e non una persona fisica, non potevano rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640, stante, appunto, la mancanza del soggetto ingannato.

È stata, quindi, introdotta una nuova figura di reato avente carattere plurioffensivo, nel quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti.

La fattispecie, quindi, prevede due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di cui all'art. 640-ter può essere commesso da chiunque, essendo un reato comune. È prevista un'ipotesi aggravata ove il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Come elemento materiale del reato, in luogo degli artifici e raggiri previsti per il reato di truffa, la

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

frode informatica prevede una **mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico** postain essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

### 13.4. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV si contengono nel:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio d'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- vigilare sull'effettiva applicazione del modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- esame e verifica di eventuali segnalazioni da parte dell'organo di controllo e da ogni altro soggetto;
- disposizione dei conseguenti accertamenti considerati necessari ed opportuni;
- l'Organismo di Vigilanza deve in ogni caso riferire in relazione alla svolta attività di vigilanza e controllo quanto meno con cadenza annuale.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI**

**WHISTLEBLOWING**

***“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”***

- **aggiornamento ai sensi della Legge del 30 novembre 2017, n. 179**

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 14. LA NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING NELLE SOCIETÀ PRIVATE

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 14 dicembre 2017, n. 291 – è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 con la quale è stata introdotta la **nuova disciplina del c.d. whistleblowing**, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, la cui entrata in vigore è stata fissata al 29 dicembre 2017.

Per quanto riguarda il settore privato, l’art. 2 della Legge n. 179/2017 interviene sul D. Lgs. n. 231/2001 inserendo, all’art. 6 (“*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*”), una nuova previsione normativa che inquadra le misure legate alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tale novella normativa, per quanto qui di interesse, all’art. 2 dispone infatti quanto segue: “*All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis.

*I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

- a) *uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;*
- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

*2-ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.»*

La ratio sottesa all'adozione di tale normativa, soprattutto per quanto attiene alla riforma del D. Lgs. n. 231/2001, è stata quella di individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denunciino reati od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative.

È evidente, infatti, come la legge miri ad incentivare la collaborazione dei lavoratori al fine di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di Enti pubblici e privati, anche mediante la previsione di sistemi in grado di consentire ai lavoratori stessi di segnalare, in condizioni di sicurezza, gli eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza.

Ai sensi delle novelle legislative introdotte mediante l'aggiunta dei tre nuovi commi all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, è ora previsto che tutte le Società che hanno adottato un Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo, debbano implementare lo stesso mediante la previsione di:

- a) uno o più canali comunicativi mediante i quali possa essere consentito ai lavoratorisegnalati, di “*presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite*” rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Sul punto, la normativa specifica come i canali predisposti non potranno essere utilizzati con finalità diverse dalla tutela e dell'integrità dell'Ente e come gli stessi dovranno necessariamente garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate, inoltre, dovranno essere “*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”;

- b) un canale alternativo di segnalazione, in grado anch'esso di garantire, mediante modalità informatiche, la riservatezza del soggetto segnalante.

Inoltre, la normativa prevede:

- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi connessi direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In proposito, si segnala come l'art. 6, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 231/2001, precisi che “*Il*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo” così come risultano altresì nulli “il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante”;*

- d) la prospettazione di sanzioni nei confronti di coloro i quali violino il divieto di cui al precedente punto, nonché nei confronti dei soggetti che effettuino “*con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come il corretto funzionamento del sistema del *whistleblowing* presupponga che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che gli stessi siano messi in condizione tale da poter usufruire dei sistemi volti alla segnalazione dei reati e delle eventuali irregolarità riscontrate.

DAMA S.p.a., nell'intento di dare concreta applicazione all'art. 6, comma 2-bis, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001, così come introdotto dalla Legge n. 179/2017, mette a disposizione dei segnalanti un Portale ove effettuare le segnalazioni (c.d. “*Portale Whistleblowing*”), idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

## 14.1. **SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI DELLA DISCIPLINA**

La presente *Policy Whistleblowing*, si propone di disciplinare il processo relativo alla ricezione, all'analisi e al trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

In particolare, i Destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di DAMA S.p.a.;
- i dipendenti di DAMA S.p.a.;
- i Partners, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i Soci e, più genericamente, chiunque vanti relazioni di interesse con DAMA S.p.a. (c.d. “Terzi”).

I destinatari a conoscenza di qualsivoglia fatto potenzialmente oggetto di segnalazione sono pertanto invitati ad effettuare tempestivamente le segnalazioni di cui sopra, secondo le modalità di seguito indicate ed astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 14.2. LA SEGNALAZIONE ED IL PORTALE WHISTLEBLOWING

Con il termine, più spesso richiamato, di *whistleblowing*, si fa riferimento a qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne od esterne adottate dall'Ente, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Al fine di consentire il corretto e tempestivo intervento della Società, in linea con il dettato normativo, è necessario che le segnalazioni vengano effettuate in buona fede, con indicazioni circostanziate ed informazioni precise, in modo da risultare facilmente verificabili.

In relazione a quanto sopra, DAMA S.p.a. precisa che le segnalazioni devono essere inoltrate con spirito di responsabilità e possedere carattere di interesse per il bene comune oltre che rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato all'uopo implementato.

Tutto quanto sopra debitamente precisato, DAMA S.p.a. ha predisposto un apposito Portale dedicato alle segnalazioni e raggiungibile all'indirizzo web: **<https://segnalazioni.paulshark.it>**.

L'accesso al Portale relativo alle segnalazioni in tema di *Whistleblowing* è soggetto alla politica "no- log" in base alla quale viene impedita l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo. Mediante tale modalità, pertanto, i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (il c.d. indirizzo IP) anche qualora l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale sono ricevute dal Responsabile Interno dell'Organismo di Vigilanza di DAMA S.p.a., il quale avrà il compito di informare l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare le segnalazioni stesse e prendere gli opportuni provvedimenti.

Il dettato normativo specifica chiaramente come nessuna ritorsione o discriminazione, sia essa diretta o indiretta, possa derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

Inoltre, lo stesso prevede:

- sanzioni in capo a chi viola le misure di tutela del segnalante;
- sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso in cui le segnalazioni siano state effettuate mediante dolo o colpa grave o si siano rivelate false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare DAMA S.p.a., il segnalato o altri soggetti interessati dalla

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

segnalazione stessa.

In ragione di quanto sopra, è data facoltà a DAMA S.p.a. di intraprendere azioni contro i soggetti di cui sopra nelle opportune sedi giuridiche di competenza.

## 14.3. **LA TUTELA DEL SEGNALATO**

Affinché possa essere iniziato un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalato non è sufficiente la mera ricezione della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Difatti, l'avvio del procedimento disciplinare può avvenire solo laddove, a seguito delle verifiche effettuate e degli effettivi riscontri acquisiti riguardo la segnalazione, emergano elementi tali da ritenere opportuno procedere con un'attività istruttoria. In ogni caso, il soggetto segnalato potrà essere contattato e gli verrà garantita la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

## 14.4. **MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

A seguito del collegamento al Portale all'indirizzo web <https://segnalazioni.paulshark.it>, il segnalante verrà guidato nella compilazione di un questionario preimpostato costituito da domande aperte e/o chiuse che gli consentiranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (a mero titolo esemplificativo: fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, ecc.).

Al termine della compilazione delle domande del questionario, il Portale chiederà al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. Qualora il segnalante non acconsentisse a tale trasmissione, è comunque concessa allo stesso la possibilità di inviare le proprie generalità, sempre tramite Portale, in un secondo momento.

All'atto di invio della segnalazione, il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco relativo. Il codice, conosciuto solamente dal soggetto segnalante, consentirà allo stesso di accedere alla propria segnalazione, sempre tramite Portale, al fine di:

- monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione;
- inserire ulteriori elementi atti a circostanziare la segnalazione trasmessa;
- fornire le proprie generalità (qualora non siano state trasmesse in precedenza);
- rispondere ad eventuali ulteriori domande di approfondimento.

In ordine a quest'ultimo punto, si precisa infatti che il Portale consente di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

il segnalante e il ricevente, assicurando, qualora richiesto dal segnalante, l'anonimato dello stesso.

## 14.5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni trasmesse a mezzo del Portale sono ricevute dal Responsabile Interno dell'Organismo di Vigilanza di DAMA S.p.a..

Le segnalazioni trasmesse sono soggette al seguente iter istruttorio:

### A. Analisi Preliminare

Il ricevente dovrà fornire al segnalante un primo riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

In particolare, il Responsabile Interno sarà tenuto a riunire tempestivamente l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione pervenuta.

Nello svolgimento della predetta analisi, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, in merito a specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora fosse ritenuto necessari, del supporto della Direzione del Personale, di altre funzioni aziendali per quanto di competenza, oltre che di professionisti esterni. Inoltre, potrà richiedere al segnalante ulteriori informazioni e/o documenti mediante l'utilizzo della chat disponibile tramite il Portale.

Qualora, alla conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni.

Al contrario, qualora a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili o comunque sufficienti per valutare come fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase volta agli ulteriori approfondimenti.

### B. Approfondimenti specifici

L'Organismo di Vigilanza provvederà a:

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

1. avviare le specifiche analisi del caso avvalendosi, qualora venga ritenuto necessario, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni a DAMA S.p.a.;
2. concordare con la Direzione del Personale (e/o con altre Funzioni interessate), le eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di DAMA S.p.a. (ad es. azioni giudiziarie);
3. richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto segnalante (relativamente al caso in cui siano state trasmesse segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio – eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione);
4. sottoporre i risultati della valutazione della Direzione del Personale, dell'Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale (a seconda dell'oggetto relativo alla segnalazione), affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
5. concludere la fase istruttoria in qualsiasi momento qualora venga accertata l'infondatezza della segnalazione;
6. concordare con il Collegio Sindacale e/o con l'Organismo di Vigilanza eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa.

Nello svolgimento delle operazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza si impegna al pieno rispetto dei principi stabiliti da DAMA S.p.a..

## **14.6. RAPPORTO PERIODICO, CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E TUTELA PRIVACY**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, con cadenza semestrale, a redigere un apposito report riepilogativo delle segnalazioni ricevute mediante il Portale e a rendicontare gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'eventuale adozione o meno di provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

Il report così redatto, dovrà successivamente essere trasmesso al Collegio Sindacale, così da consentire allo stesso di monitorare le attività interne all'Ente.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

Al fine di garantire la corretta gestione e tracciabilità delle segnalazioni pervenute e delle relative attività svolte, l'Organismo di Vigilanza curerà l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione, per un periodo di due anni dalla chiusura della segnalazione stessa.

Eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, ivi inclusi quelli relativi all'identità del soggetto segnalante, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e in attuazione del Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR) adottato da DAMA S.p.a..

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**Art. 25-*quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/2001**

**REATI TRIBUTARI**

- **aggiornamento ai sensi della Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, nonché al D. Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75**

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 15. **IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO.**

### **ART. 25-QUINQUIESDECIES – “REATI TRIBUTARI”**

Mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019, n. 301, è stata introdotta la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (che ha convertito, con modificazioni, il D. L. del 26 ottobre 2019, n. 124) con la quale sono stati inseriti i reati tributari (previsti dal decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74), ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies*, nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n.231/2001.

Tale novella legislativa è stata introdotta a seguito della conversione del Decreto Legge n. 124/2019 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” (c.d. Decreto Fiscale), mediante il quale sono state introdotte novità sul piano della lotta all'evasione fiscale e si è manifestata la volontà dell'esecutivo di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 con la quale il Legislatore comunitario aveva richiamato l'esigenza di introdurre, tra le misure penali volte alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea, la repressione dei reati gravi compiuti dalle persone giuridiche in relazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'art. 39 del Decreto Fiscale, rubricato “*Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti*”, ha infatti disposto un generale inasprimento delle pene previste dalle fattispecie incriminatrici per le persone fisiche, caratterizzato tanto da un significativo aumento delle pene edittali, quanto dalla riduzione delle soglie di rilevanza penale. Non solo. La seconda novità introdotta dal predetto articolo riguarda l'inclusione del delitto di “*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*” (c.d. reato di falsa fatturazione) di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli Enti.

L'art. 39 del Decreto Fiscale, così come modificato dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, dispone quanto segue:

#### “Art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari)

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*cinquecento quote*<sup>2</sup>;

- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

<sup>2</sup> Si ricorda che, in via generale, l'art. 10, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille. Il valore monetario della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica. La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

Successivamente, con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), è stato introdotto, all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies del

D. Lgs. 231/2001, il comma 1-bis, che prevede quanto segue:

*“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Pertanto, ai sensi dell'art. 1-bis, sono concepite apposite sanzioni, laddove i delitti di cui al decreto legislativo n. 74/2000 siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

In aggiunta a quanto sopra detto, si rendono necessarie alcune importanti precisazioni in ordine ai reati contestati e ricompresi nel novero di quelli indicati dal D. Lgs. n. 74/2000 in tema di reati tributari.

Nello specifico, le fattispecie delittuose previste e punite dal predetto Decreto, oggi considerati quali reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, riguardano:

- a) *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.;
- b) *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

- c) *dichiarazione infedele* (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'entela sanzione pecuniaria fino a trecento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.;
- d) *omessa dichiarazione* (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In relazione alla commissione del

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'entela sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;

- e) *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- f) *occultamento o distruzione di documenti contabili* (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il reato punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- g) *indebita compensazione* (art. 10-*quater*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'entela sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

h) *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Il secondo comma punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Pertanto, la previsione di cui all'art. 39, comma 2 del D.L. n. 124/2019, così come convertito nella Legge n. 157/2019, specifica come, ad oggi, ai sensi dell'art. 25-*quiquiesdecies*, comma 1, D. Lgs. 231/2001, debbano essere applicate all'Ente ritenuto responsabile, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 25-*quiquiesdecies*, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001);
- per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2, comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 25-*quiquiesdecies*, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001);
- per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* di cui all'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 25-*quiquiesdecies*, comma 1, lett. c), D. Lgs. 231/2001);
- per il delitto di *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 25-*quiquiesdecies*, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001);
- per il delitto di *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 8,

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

comma 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. e), D. Lgs. 231/2001);

- per il delitto di *occultamento o distruzione di documenti contabili* di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. f), D. Lgs. 231/2001);
- per il delitto di *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte* di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. g), D. Lgs. 231/2001).

Parimenti, ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-bis, D. Lgs. 231/2001, si prevede che

*“in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie”:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1-bis, lett. a), D. Lgs. 231/2001);
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001);
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 1, lett. c), D. Lgs. 231/2001).

Inoltre, qualora, a seguito della commissione dei delitti di cui sopra, l'Ente abbia conseguito unprofitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 25-*quinquiesdecies*, comma 2, lett. a), D. Lgs. 231/2001).

In aggiunta a quanto sinora indicato, si sottolinea come il dettato normativo, nei casi di cui al comma 1, 1-bis e 2, preveda altresì l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs. 231/2001);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, comma 2, lett. d), D. Lgs. 231/2001);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. e), D. Lgs. 231/2001).

Alla luce di quanto sopra, appare pertanto evidente come la norma intenda punire coloro i quali, allo scopo di evadere le imposte, indichino in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni di fatto inesistenti. Essa, infatti, non si limita a punire le condotte evasive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ma colpisce altresì l'evasione delle imposte dirette e l'estensione agli Enti della responsabilità per questa tipologia di reato viene realizzata proprio attraverso l'introduzione dell'art. 25-*quinquiesdecies* nel D. Lgs. n. 231/2001.

Quanto al delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, è evidente che lo stesso consta di un reato di mera condotta, a consumazione istantanea e che si realizza nel momento stesso in cui viene presentata la dichiarazione fiscale. D'altro canto è bene precisare che la predisposizione e la registrazione di documenti attestanti le operazioni inesistenti, costituiscono condotte meramente preparatorie e, pertanto, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo. Al contrario, il reato di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* è punito a titolo di dolo specifico, in quanto risulta essere caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ivi compreso il fine ultimo di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta per sé o altri.

## 15.1. LE DEFINIZIONI

Al fine di meglio comprendere le fattispecie di cui sopra, si ritiene tuttavia fondamentale precisare la terminologia impiegata, quantomeno in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi di quanto previsto all'art.1 del D. Lgs. n. 74/2000:

- per *fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- per *elementi attivi o passivi* si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- per *dichiarazioni* si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;
- il *fine di evadere le imposte* e il *fine di consentire a terzi l'evasione* si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
- riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il *fine di evadere le imposte* ed il *fine di*

*sottrarsi al pagamento* si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

- per *imposta evasa* si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
- le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

### 15.2. **LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI E L'ANALISI DEL RISCHIO**

La parte speciale del presente Modello relativa ai reati tributari si riferisce alle condotte poste in essere dall'Amministratore Unico, Sindaci, Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio.

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

La prima, imprescindibile, linea di difesa per prevenire questa particolare tipologia di reati, appare senza dubbio l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato a sua volta, da un sistema gestionale altrettanto efficace.

La scarsa attenzione dell'Ente agli aspetti contabili e gestionali costituisce infatti un terreno fertile per la commissione dei reati oggetto di odierna analisi.

Alla luce delle predette considerazioni, la creazione di un presidio del rischio fiscale può costituire un ottimo punto di partenza per la prevenzione dei reati di falsa fatturazione. In linea

generale, infatti, il presidio del rischio fiscale si estrinseca anzitutto in un preventivo "*risk assessment*", ossia in una preliminare valutazione delle attività e delle aree dell'Ente che risultano a maggior rischio fiscale. Lo stesso, una volta completato, garantirebbe da un lato di comprendere i processi e l'organizzazione interna della Società e, dall'altro, di segnalare eventuali debolezze del sistema, così da permettere nel contempo misure correttive volte a garantire la trasparenza fiscale dell'Ente stesso.

Da ultimo, è opportuno rilevare che la valutazione dell'opportunità di dotarsi di nuovi presidi del rischio fiscale deve essere svolta anche con l'ausilio dell'ODV, il quale è tenuto a verificare la corretta applicazione del Modello e a valutare la necessità di aggiornare tale documento anche in considerazione dell'aggiornamento del catalogo dei reati di cui al Decreto. Per tale motivo, è importante prevedere, anche in relazione alla possibile commissione di reati tributari, flussi informativi costanti e periodici nei confronti dell'OdV e di quest'ultimo nei confronti degli altri organi di controllo interno della società, nonché garantire la tracciabilità di tutte le verifiche effettuate.

DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E

CONTROLLO

**Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001**

**CONTRABBANDO**

- **aggiornamento ai sensi del D. Lgs. del 14 luglio 2020, n. 75**

***“Attuazione della direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che ledge gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”***

DAMA S.p.a. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## 16. IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO ART. 25-SEXIESDECIES – “CONTRABBANDO”

Il D. Lgs. n. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 in merito all’attuazione della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto, nel D. Lgs. n. 231/2001, l’art. 25- *sexiesdecies*, rubricato “*Contrabbando*”, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973 in materia doganale e che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

L’attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo avanti nell’ambito dell’armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, percorso iniziato con la ratifica e l’esecuzione, mediante la Legge del 29 settembre 2000, n. 300, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995.

La precipua finalità di tale importante intervento risiede nel voler conformare il nostro ordinamento ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva UE 2017/1371 mediante:

- l’introduzione e l’ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
- l’estensione dell’area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Appare di tutta evidenza, pertanto, l’importanza di quanto puntualmente riferito soprattutto nella precedente e presente appendice.

Inoltre, è bene precisare che tale intervento normativo riformatore, non è stato conseguito mediante l’introduzione di nuove fattispecie illecite, bensì operando modifiche sotto il profilo sanzionatorio, integrazioni e precisazioni di fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento.

### 16.1. LA PREVISIONE NORMATIVA

L’art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che:

*“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica<sup>23</sup>*

*generato il 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*fino a quattrocento quote.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."*

Il riferimento normativo di cui al primo comma richiama espressamente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in relazione al quale, nel caso di commissione di uno dei reati in esso espressamente richiamati, l'Ente sarà chiamato a rispondere penalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e allo stesso verrà applicata:

- la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- un'aggravante per il caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000,00 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia:
  - il divieto di contrattare con la P.A. (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio);
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. n. 75/2020 inoltre, interviene anche sulla disciplina penale dei reati di contrabbando. L'art. 3 del predetto Decreto, infatti, modificando l'art. 295 del D.P.R. n. 43/1973, prevede l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti previsti dal Decreto, in ordine al quale, è attualmente prevista la pena della reclusione da tre a cinque anni anche nei casi in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro.

L'art. 295 del D.P.R. n. 43/1973 recita infatti:

*“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni.*

*a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*

*b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

*c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

*d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*

*d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.*

## 16.2. PRINCIPI DI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono espone le linee guida di comportamento che devono essere tenute dalla Società, nonché dai soggetti apicali e dipendenti, al fine di evitare il verificarsi di situazioni che possano portare alla commissione del reato di contrabbando indicato nel Decreto. Tali comportamenti devono essere implementati all'interno delle aree a rischio, ossia (i) la vendita, commercializzazione e scambi di prodotti e (ii) lo scarico e deposito delle merci.

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Per converso, i medesimi soggetti devono astenersi dal porre in essere i seguenti comportamenti:

- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;

DAMA Spa - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.  
portare fuori del territorio doganale

**DAMA S.p.a.**

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO

**ex art. 25- *sexiesdecies*, D. Lgs. 231/2001**

**CONTRABBANDO**

*Modifiche introdotte dal D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024*

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

## **17. ART. 25-SEXIESDECIES – CONTRABBANDO. Modifiche introdotte dal D.Lgs. 141 del 26 settembre 2024**

Il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, ha inciso profondamente sull'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a condotte di contrabbando formale e omissivo, ampliando così lo spettro dei reati presupposto in materia doganale.

Testo aggiornato dell'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In caso di condanna per tali reati, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”*

### **17.1. LE DEFINIZIONI**

- *Contrabbando*: qualsiasi violazione delle disposizioni doganali finalizzata ad eludere il pagamento dei diritti doganali o ad aggirare vincoli di natura fiscale o amministrativa nell'introduzione o nell'esportazione di merci.
- *Violazioni formali*: irregolarità concernenti la documentazione doganale, la classificazione merceologica, la mancata indicazione dell'origine o del valore doganale.
- *Violazioni omissive*: condotte che si concretizzano nell'omessa presentazione di merci, nel mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi o nel silenzio fraudolento verso le autorità doganali.

### **17.2. LE PRINCIPALINOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 141/2024**

Estensione delle fattispecie punibili anche alle violazioni formali e omissive, che assumono rilevanza penale se idonee ad incidere sulla determinazione del debito doganale.

Introduzione di un nuovo apparato sanzionatorio che, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 231/2001, consente l'applicazione di misure interdittive quali:

# DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- interdizione temporanea dall'esercizio di attività doganali;
- sospensione o revoca di licenze per operazioni di import/export;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per forniture e appalti inerenti al commercio internazionale.

## **17.3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV, nell'ambito dei suoi poteri di controllo e vigilanza, dovrà:

- includere i processi doganali e documentali nel piano annuale di audit;
- verificare la tracciabilità e la correttezza delle dichiarazioni doganali;
- monitorare l'effettiva applicazione dei protocolli interni in ambito import/export;
- ricevere e analizzare eventuali segnalazioni di anomalie, anche tramite canali interni riservati (whistleblowing);
- proporre misure correttive in caso di individuazione di profili di rischio non adeguatamente presidiati.

## **17.4. PREVENZIONE DEL REATO E ANALISI DEL RISCHIO**

La prevenzione del reato di contrabbando si fonda su un sistema organizzativo chiaro, strutturato e trasparente, in grado di garantire il rispetto delle normative doganali e tributarie in ogni fase della movimentazione internazionale delle merci.

Un'efficace strategia di prevenzione impone:

- la formazione continua del personale coinvolto;
- la tracciabilità delle operazioni doganali;
- la presenza di responsabilità chiare e funzioni separate;
- l'adozione di protocolli di controllo e verifica ex ante.

L'analisi del rischio, in questo contesto, deve essere condotta:

- mappando le attività soggette a interazioni doganali (es. dichiarazioni, spedizioni, emissione bolle doganali);
- valutando il rischio di commissione di violazioni non solo fraudolente, ma anche formali e documentali;

## DAMA S.p.a.

Con sede in Varese - Via Piemonte 174

- esaminando l' idoneità dei presidi attuali e pianificando correttivi ove si rilevino lacune organizzative o sistemiche;
- aggiornando periodicamente la valutazione, in base alle evoluzioni normative, alle best practice internazionali e agli esiti dei controlli interni.

### 17.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i soggetti aziendali che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito dei processi doganali e commerciali internazionali, devono:

- assicurare veridicità e completezza delle informazioni rese alle autorità doganali;
- garantire la tracciabilità e conservazione della documentazione inerente le operazioni internazionali;
- astenersi da ogni comportamento volto ad eludere o aggirare obblighi doganali, anche per mero risparmio fiscale;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o discrepanze nella documentazione;
- collaborare pienamente con l'Organismo di Vigilanza in caso di verifiche o approfondimenti.